



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Destinatari in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:[ID_VIP: 3524] – Procedura di V.I.A. – Impianto idroelettrico Barbaresco (CN)
Progetto Ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione
energetica.
Comunicazione archiviazione procedimento.**

Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, avviato su istanza di codesta Società acquisita in data 11/01/2017, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere *“carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]”* ha valutato che *“non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]”* ed ha pertanto ritenuto *“di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato “Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) – Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...]”*.

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti dell'istruttoria al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

A seguito dell'esame di quanto prodotto dalla Società nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, la Commissione Tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 2713 del 20/04/2018 con cui, nel valutare che *“continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale [...]”*, ha ritenuto di *“non accogliere le istanze della Società San Francesco Energie S.r.l. [...]”* ed ha, pertanto, confermato il proprio parere n. 2510 del 06/10/2017.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 15168 del 04/06/2018, acquisita al prot. DVA-12886 del 04/06/2018, nel trasmettere il proprio parere prot. 15165 del 04/06/2018, con cui ha ritenuto che *“allo stato attuale degli atti disponibili non possa determinarsi la compatibilità ambientale dell'intervento proposto [...] stante la relativa non dimostrata compatibilità paesaggistica con quanto prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale”*, ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 comunicando gli esiti dell'istruttoria al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

Il Ministero concertante, atteso che il proponente non si è avvalso delle facoltà di cui al sopra citato art. 10-bis della Legge 241/90, con parere prot. 17364 del 26/06/2018, acquisito al prot.

ID Utente: 4286

ID Documento: DVA-D2-OCP-4286_2018-0050

Data stesura: 03/07/2018



Resp. Sez.: Pieri C.

Ufficio: DVA-D2-OCP

Data: 03/07/2018



Resp. Div.: Venditti A.

Ufficio: DVA-D2

Data: 03/07/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it

e-mail PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

DVA-14701 del 26/06/2018, ha ribadito quanto determinato con il sopra citato parere prot. 15165 del 04/06/2018.

Per quanto sopra, con la presente si comunica che la scrivente Direzione non darà ulteriore corso all'istanza in oggetto e che pertanto la stessa è da ritenersi archiviata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati: parere CTVA n. 2510 del 06/10/2017;
parere CTVA n. 2713 del 20/04/2018;
parere MiBACT prot. 15165 del 04/06/2018
parere MiBACT prot. 17364 del 26/06/2018

Elenco destinatari

Soc. San Francesco Energie S.r.l.
sanfrancescoenergie@legalmail.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Servizio Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Regione Piemonte
Direzione Ambiente
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Cuneo
Ufficio V.I.A.
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

Comune di Barbaresco
pec@pec.comune.barbaresco.cn.it

Comune di Castagnito
comune.castagnito.cn@legalmail.it

Comune di Neive
neive@pec.comune.neive.cn.it

e p.c. Agenzia Interregionale per il Fiume Po
protocollo@cert.agenziapo.it

Autorità di Bacino del Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

ARPA Piemonte
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta
dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it

Presidente della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 2510 del 06/10/2017

| | |
|------------|--|
| Progetto | ID_VIP: 3524 Impianto idroelettrico di Barbaresco (Cn), progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica <i>Istruttoria VIA (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)</i> |
| Proponente | Soc. San Francesco Energie S.r.l. |

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. 843/DVA del 16/01/2017, acquisita al prot. n. 104/CTVA del 17/01/2017, con la quale la "Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali" di questo "Ministero" (di seguito "DVA"), ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (Cn), progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica" (identificata con il codice "ID_VIP 3524") e la contestuale richiesta di avvio del procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012 (identificata con il codice "ID_VIP 3525") presentate dalla società San Francesco Energie S.r.l. (di seguito "Proponente");

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della "Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS" (di seguito "CTVA");

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della CTVA;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/112/2011 del 19 luglio 2011 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga delle funzioni dei Componenti della CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24 dicembre 2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTA la nota prot. n. 169/CTVA del 23/01/2017, con la quale il Presidente della CTVA ha comunicato i procedimenti assegnati nel corso della riunione del CdC n. 2 del 19/01/2017, tra i quali figura l'istruttoria in questione;

CONSIDERATO che il presente parere riguarda la procedibilità dell'istanza di VIA (ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per la proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (Cn), progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica" (identificata con il codice "ID_VIP 3524");

VALUTATA la congruità del valore dell'opera dichiarata dal Proponente ai fini della determinazione dei conseguenti oneri istruttori, i cui esiti sono comunicati alla DVA con separata nota;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione allegata alla comunicazione di procedibilità dell'istanza (giusta nota prot. n. 843/DVA del 16/01/2017, acquisita al prot. n. 104/CTVA del 17/01/2017), composta da:

documentazione tecnica:

- elaborati di progetto definitivo;
- Studio di Impatto Ambientale (SIA), comprensivo dello Studio di Incidenza Ambientale (VINCA);
- Sintesi Non Tecnica;
- Relazione Paesaggistica;
- Piano di Utilizzo dei materiali a scavo (ex D.M. 161/2012);

documentazione amministrativa:

- istanza di VIA;
- elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del responsabile dello SIA attestante la veridicità ed esattezza delle informazioni fornite (copia fotostatica);
- deposito della documentazione di progetto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, gli uffici della Regione, della Provincia e dei Comuni il cui territorio è interessato al progetto;
- attestazione del valore delle opere;
- attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo relativo alla V.I.A., pari allo 0,5 per mille del valore delle opere stesse;
- dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012;
- pubblicazioni a mezzo stampa, in data 24/12/2016, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'avviso relativo al deposito della documentazione di VIA, comprensivo della valutazione di incidenza, presso i preposti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, dei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive ai fini della consultazione da parte del pubblico e della presentazione di eventuali osservazioni;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 461/CTVA del 15/02/2017, con la quale il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal MIBACT (giusta nota prot. n. 2106 del 24/01/2017), comprendente l'aggiornamento della "Relazione Paesaggistica (24)" e dello "Studio di Impatto Ambientale (SIA1)" in relazione alla compatibilità con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (ex D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015);

VISTA la nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. 744/CTVA del 10/03/2017, con la quale il MIBACT ha comunicato:

- alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo*, che il Proponente ha inviato la documentazione richiesta con la nota prot. n. 2106 del 24/01/2017;
- al *Proponente*, che la documentazione presentata non risulta esaustiva;
- al *Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, la richiesta di trasmissione del proprio contributo istruttorio;
- alla *Regione Piemonte*, la richiesta di trasmissione del parere della *Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)*;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 5812/DVA del 13/03/2017, con la quale il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativa alla "verifica preventiva del rischio archeologico nel contesto dell'impianto in oggetto";

CONSIDERATI gli esiti della riunione effettuata in data 16/03/2017 (giusta convocazione prot. n. 639/CTVA del 02/03/2017);

VISTA la nota della Regione Piemonte, acquisita al prot. n. 964/CTVA del 29/03/2017, con la quale viene comunicata l'impossibilità di esprimere il parere di competenza (ex art. 25, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

s.m.i.), a causa della mancanza del parere vincolante della *Agenzia Interregionale per il fiume Po* (ex R.D. 523/1904 e di compatibilità con il PAI);

VISTA la nota prot. n. 11756 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. 1168/CTVA del 14/04/2017, con la quale il **MIBACT**:

- alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo*, ha trasmesso copia della nota della Regione Piemonte;
- alla *Agenzia Interregionale per il fiume Po* (AIPo), ha chiesto lo stato di verifica della compatibilità del progetto presentato dal Proponente con le prescrizioni del PAI, *“anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica”*;

VISTA la nota prot. n. 2304 del 27/04/2017, acquisita al prot. n. 1292/CTVA del 27/04/2017, con la quale il **Segretario Generale del Distretto Idrografico del fiume Po** ha comunicato al Proponente che il **parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua dovrà essere formulato dalla Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione (AIPo)**;

PRESO ATTO che in data 24/12/2016 è avvenuta la **pubblicazione sui quotidiani “Il Giornale” ed “Avvenire”** dell'annuncio relativo all'istanza di VIA ed al conseguente deposito di tutta la documentazione relativa alla proposta di progetto;

PRESO ATTO che la documentazione fornita dal Proponente è stata **pubblicata sul sito web dell'Autorità Competente**;

VISTO l'**elenco delle autorizzazioni** acquisite e da acquisire (ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i), relative al progetto in esame, fornito dal Proponente (giusta nota prot. n. 843/DVA del 16/01/2017, acquisita al prot. n. 104/CTVA del 17/01/2017);

CONSIDERATO che, per il combinato disposto dell'art. 23, comma 2 e dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **l'Autorità Competente, ove ne ravvisasse la necessità, può assumere la decisione di esercitare il potere sostitutivo per le autorizzazioni ambientali non emesse**, ricomprese nel presente parere;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani in data 24/12/2016, relativo all'istanza di VIA per il progetto in argomento, non risultano pervenute **osservazioni** da parte del pubblico né di Enti e Pubbliche Amministrazioni coinvolti;

PRESO ATTO che gli interventi previsti sono localizzati nel medesimo sito interessato dalle proposte di due progetti sottoposti a istruttoria di VIA, relativi agli impianti idroelettrici sul fiume Tanaro, rispettivamente, *“Delle Rocche”* **[ID VIP: 2632]** e *“nei Comuni di Barbaresco e Castagnito”* **[ID VIP: 3131]**;

VISTO il **parere** di questa Commissione n. 1936 dell'11/12/2015 in merito agli *“Impianti idroelettrici sul fiume Tanaro “Delle Rocche”* **[ID VIP: 2632]** e *nei Comuni di Barbaresco e Castagnito* **[ID VIP: 3131]** - *Quesiti vari posti dalla D.G.V.A.A. su progetti alternativi, cumulabilità degli stessi e valutazioni separate*”, con particolare riferimento alla **localizzazione dei due progetti nel medesimo sito**, con il quale è stato ritenuto:

- a) *che non possono essere considerati impatti cumulativi e che le due istruttorie di VIA possano procedere separatamente per i due progetti ID_VIP 2632 e ID_VIP 3131, in quanto tra loro alternativi;*
- b) *che la valutazione comparativa e/o congiunta dei due progetti debba essere affrontata nei “successivi procedimenti concessionali ed autorizzatori di competenza non statale”, che non mancheranno di determinarsi anche in considerazione delle risultanze delle valutazioni ambientali;*
- c) *che l'istruttoria di VIA presenta un percorso tutto incentrato sulla materia ambientale, autonomo e, soprattutto, non sostitutivo rispetto alle determinazioni delle Autorità che hanno competenza su materie diverse da quelle puramente ambientali, con particolare riferimento al procedimento e ai criteri operativi della concessione di derivazione delle acque pubbliche;*
- d) *che l'esito positivo della procedura di VIA è tuttavia vincolante per il rilascio dell'autorizzazione a derivare, il cui definitivo assenso spetta comunque all'Autorità competente (nella fattispecie, la Provincia di Cuneo) dopo aver valutato ulteriori fattori, ivi compresa l'eventuale presentazione di più domande di concessione, “tecnicamente incompatibili” e “quindi concorrenti”.*

PRESO ATTO che:

- il progetto in esame consiste nella ricostruzione della traversa sul fiume Tanaro a servizio del Canale San Marzano, di cui è titolare il Consorzio irriguo Capitto, e alla valorizzazione energetica del salto idraulico ivi disponibile attraverso la realizzazione di un impianto idroelettrico di tipo puntuale, senza sottensione d'alveo, ad acqua fluente;
- tale progetto è localizzato nella Regione Piemonte, in Provincia di Cuneo, nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive;
- la portata massima derivata prevista è pari a 120 m³/s, la portata media è 50,431 m³/s, il salto idraulico è di 5,05 m e la potenza media nominale è pari a 2.498 kW;
- le opere di connessione alla rete ENEL saranno definite a seguito della predisposizione, da parte dell'Ente Gestore, del preventivo di connessione alla rete di distribuzione ai sensi del TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive);
- contestualmente alla presentazione dell'istanza di attivazione del procedimento di VIA per il progetto di cui trattasi, il Proponente ha richiesto l'avvio dell'istruttoria di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (PUT) ai sensi del D.M. n. 161/2012, oggetto di una specifica procedura (identificata con il codice "ID VIP 3525") per l'espressione del parere tecnico ex art. 9, comma 5, del D.M. n. 150/2007;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento programmatico:

- i contenuti dello SIA presentato fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché a quanto specificato nell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 della Regione Piemonte (*fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale*);
- l'area d'intervento è soggetta a "vincolo paesaggistico" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"; tale vincolo è determinato dalla presenza sia della "fascia di rispetto fluviale" del fiume Tanaro sia di "aree boscate";
- prevalentemente l'area oggetto di studio non è interessata dal "vincolo per scopi idrogeologici" ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267, tuttavia l'ammorsamento della traversa in sponda destra del fiume risulta sottoposto a suddetto vincolo;
- rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, l'area d'intervento è soggetta a "vincolo naturalistico", in quanto le opere previste, pur non ricadendo all'interno dei confini, risultano ubicate nelle vicinanze della Zona di Protezione Speciale "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" (codice identificativo ZPS IT1160054) appartenente alle "aree della rete Natura 2000"; gli impatti derivanti dalla realizzazione del progetto potrebbero quindi interferire con suddetta area naturale protetta. Con riferimento a suddette interferenze, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. l'istruttoria di VIA in oggetto comprende anche la procedura di Valutazione d'Incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, pertanto:
 - lo SIA trasmesso contiene gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997;
 - gli avvisi pubblicati sui quotidiani forniscono specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

In merito ad ulteriori potenziali interferenze, si evidenzia inoltre che il progetto si sviluppa a valle dell'area tutelata da legge regionale del Sito di Importanza Regionale "Stagni di Mogliasso" (codice SIR IT1160055) e ricade nell'area tutelata dall'UNESCO a salvaguardia del "Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato";

- il progetto non interferisce direttamente con "beni ambientali architettonici" né con "beni urbanistici e archeologici" vincolati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 42/2004, che ha sostituito la precedente Legge 01/06/1939, n. 1089;
- l'intervento si sviluppa principalmente nel territorio del Comune di Barbaresco (traversa e impianto idroelettrico), dove lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.C.C. n. 34 del 14/12/2011 e successive varianti (Variante n. 9 con Aggiornamento al PAI);
- per quanto riguarda la classificazione della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, nel Comune di Barbaresco il progetto si colloca in Classe IIIa ("Settori non edificati inidonei a nuovi insediamenti") e in fascia A del PAI;

- con riferimento alla zonizzazione acustica, il Comune di Barbaresco assegna le aree interessate dal progetto in Classe III ("aree di tipo misto");
- alcune opere accessorie del progetto (quali l'elettrodotto interrato e la strada di accesso al sito dove sono collocate le opere principali) sono ubicate nel Comune di Castagnito, in cui lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con D.G.R. n. 17-3222 del 26/06/2006 e successive varianti (con Aggiornamento al PAI);
- per quanto riguarda la classificazione della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, anche nel Comune di Castagnito il progetto ricade in Classe IIIa;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento progettuale:

- il sito di intervento è stato caratterizzato già in passato dalla presenza di traverse, concepite al servizio esclusivo del Canale San Marzano:
 1. la prima, costruita nel XIX secolo, aveva un andamento obliquo;
 2. la seconda, realizzata nel 2002, era disposta ortogonalmente rispetto all'asta fluviale.
 Entrambe le traverse hanno subito crolli in occasione di eventi di piena (il primo manufatto nel 1994, il secondo nel 2010) che hanno compromesso la funzionalità irrigua del Canale San Marzano;
- considerata la storica presenza della traversa obliqua di derivazione del Canale, la cui quota di coronamento era presumibilmente analoga a quella della traversa ortogonale ricostruita nel 2002, il Proponente ha ritenuto opportuno non incrementarla, bensì ridurla di 10 cm, e pertanto nello SIA l'estensione dell'invaso a monte della traversa è stata considerata contenuta all'interno dell'area già rigurgitata dai precedenti sbarramenti. Secondo il Proponente il progetto prevede quindi una "ricostruzione" delle strutture e dei livelli idrici già presenti nel tratto di fiume Tanaro prospiciente la Rocca di Barbaresco e, di conseguenza, anche degli habitat naturali della fascia fluviale;
- le due traverse realizzate in passato consistevano in sbarramenti di tipo fisso che presentavano importanti criticità dovute all'innescio di fenomeni di erosione a valle dei manufatti e all'innalzamento della quota di piena, i cui effetti sono stati il crollo di entrambe le strutture. La nuova soluzione presentata dal Proponente si basa sui seguenti elementi e considerazioni progettuali:
 - l'impianto idroelettrico, con la presenza della traversa, garantirà la portata di concessione irrigua del Canale San Marzano al Consorzio Capitto;
 - la traversa sarà ricostruita mediante uno sbarramento mobile di altezza pari a 3,75 m che sovrasterà una soglia fissa;
 - l'opera di presa sarà realizzata in sponda sinistra orografica;
 - il locale turbine sorgerà in corrispondenza della traversa esistente in sinistra orografica;
 - la restituzione nel fiume Tanaro avverrà ai piedi dello sbarramento;
 - la produzione stimata sarà di circa 17,4 GWh/anno;
- la proposta di progetto presentata si inserisce nel bacino idrografico del fiume Tanaro, nel territorio della Provincia di Cuneo: le opere principali (traversa e impianto idroelettrico) si sviluppano interamente nel Comune di Barbaresco, mentre alcune opere accessorie (strada di accesso e connessione elettrica) sono ubicate nel Comune di Castagnito. L'area di intervento si trova in una zona pianeggiante intensivamente utilizzata a fini agricoli e scarsamente abitata;
- per il progetto di ricostruzione dell'opera di sbarramento il Proponente ha individuato una zona che, sulla base dello studio degli eventi di piena verificatisi anche recentemente (fine novembre 2016), confrontati con le analisi effettuate nel 2006 (quando la seconda traversa era ancora efficiente sebbene incompleta), è da ritenersi sicura e non aggirabile dalla dinamica fluviale, tale da poter derivare la risorsa idrica in sponda destra per scopi irrigui e al contempo valorizzare energeticamente il salto disponibile in sponda sinistra, dove è prevista l'installazione di un impianto idroelettrico di considerevole capacità produttiva;
- secondo il Proponente le scelte progettuali effettuate hanno consentito di individuare il migliore punto per la ricostruzione di una traversa ortogonale all'asta fluviale, costituita da uno sbarramento mobile con manufatti adatti alla derivazione irrigua in destra orografica e al funzionamento dell'impianto idroelettrico in sponda sinistra. In particolare, la tecnologia di sbarramento mobile permette di disporre di una sezione naturale di deflusso in caso di piena molto utile ai fini dell'abbattimento del rischio idraulico;

- il Proponente ha rappresentato che gli effetti prevedibili sul territorio e sull'ambiente naturale sono sostanzialmente positivi, dal momento che il progetto tende:
 - da un lato a ripristinare un assetto fluviale storicamente consolidato con positive conseguenze per il comparto produttivo agricolo attraverso un uso razionale della risorsa idrica;
 - dall'altro a introdurre un elemento produttivo a sostegno del settore energetico e a favore dell'ambiente;
- oltre alle opere esistenti, il Proponente ha tenuto conto del consolidamento delle "Rocche di Barbaresco", progetto dello studio di ingegneria IG di cui è stato realizzato un primo lotto e che prevede l'allontanamento del fiume Tanaro dal piede del versante collinare sottostante il capoluogo di Barbaresco, peraltro senza rilevare interferenze ed effetti cumulativi degni di nota;
- la proposta di progetto presentata si inserisce nel bacino idrografico del fiume Tanaro, nel territorio della Provincia di Cuneo: le opere principali (traversa e impianto idroelettrico) si sviluppano interamente nel Comune di Barbaresco, mentre alcune opere accessorie (strada di accesso e connessione elettrica) sono ubicate nel Comune di Castagnito. L'area di intervento si trova in una zona pianeggiante intensivamente utilizzata a fini agricoli e scarsamente abitata;
- per la progettazione, il posizionamento e la scelta del tipo di traversa il Proponente ha tenuto conto dei seguenti fattori:
 - presenza di punto di presa originale del Canale San Marzano;
 - precedenti traverse;
 - presenza di voragine nel fondo alveo in corrispondenza della traversa del 2002;
 - presenza di marna compatta nel substrato all'altezza del punto di presa del Canale San Marzano;
 - presenza di tratto stabile dell'asta fluviale non soggetto a divagazioni;
 - presenza di punto di confluenza delle acque di golena in sponda sinistra;
 - presenza di edificio di guardiania e manufatti idraulici del Canale San Marzano;
 - altezza dello sbarramento ed estensione dell'effetto di rigurgito a monte della nuova traversa;
 - tipo di sbarramento ottimale;
 - valorizzazione energetica del salto idraulico;
 - inserimento della scala di rimonta per l'ittiofauna;
- la struttura della trasversa di progetto consiste di due elementi:
 1. un elemento fisso, il cui coronamento è previsto a quota 144,02 m s.l.m. e che si presenta come una traversa inclinata in cemento armato con taglianti di fondazione e pilastri emergenti;
 2. un elemento mobile, ovvero uno sbarramento gonfiabile scudato capace di gestire con sicurezza l'innalzamento e l'abbattimento, fissato sopra la soglia in cemento armato e aderente ai pilastri suddetti, che consente di innalzare la soglia dello sbarramento fino a quota 147,77 m s.l.m.;
- la traversa è completata da due passaggi artificiali per l'ittiofauna, posti uno in destra ed uno in sinistra orografica, oltre al necessario adeguamento delle opere di derivazione irrigua in sponda destra. Le traverse precedentemente realizzate nel sito in oggetto erano sprovviste della scala di risalita per la fauna ittica, mentre attualmente la normativa vigente ne impone la realizzazione nel caso di costruzione di uno sbarramento. Considerando la larghezza dell'alveo (circa 130 m) e la dinamica fluviale che concentra le portate di piena sul lato destro, mantenendo un'incisione sul fondo alveo e conseguentemente un flusso d'acqua perenne, il Proponente ha ritenuto opportuno realizzare una seconda scala di rimonta su questo lato: il posizionamento su entrambe le sponde garantisce l'attrattività sia in virtù della derivazione idroelettrica sia per la presenza della derivazione irrigua;
- l'opera di presa è prevista in sponda sinistra, costituita da un manufatto in cemento armato delle dimensioni utili di 30,0 x 4,73 m, con una soglia di derivazione posta a quota 144,27 m s.l.m.; l'imbocco dell'opera di presa è protetto da un paratranchi metallico. L'opera di derivazione è di tipo interrato e permette di convogliare la portata verso la vasca di carico;
- l'impianto idroelettrico è costituito da due turbine Kaplan "tipo Pit" ad asse orizzontale, poste entro un fabbricato completamente interrato delle dimensioni utili massime di 21,00 x 29,65 m e capaci di governare una portata massima di 60 m³/s ciascuna;

- l'opera di restituzione è posta in posizione tale da costituire la prosecuzione delle strutture esistenti dello scarico di fondo della derivazione irrigua, pertanto il Proponente ha evidenziato che *“la portata turbinata è restituita immediatamente al piede della traversa”*. In particolare, la restituzione avviene mediante un canale interrato che presenta il fondo inclinato dal piano delle turbine a salire fino alla quota dell'alveo. Lo sbocco nel fiume Tanaro a valle della platea antiersiva dello sbarramento presenta massi sciolti intasati nel terreno naturale per la sistemazione dell'alveo. Tale accorgimento permette di limitare l'impatto dell'opera, migliorandone l'inserimento nel contesto fluviale e garantendo sicurezza e stabilità;
- la connessione alla rete ENEL prevede la realizzazione di un basso fabbricato, posto in sponda sinistra orografica in prossimità dell'area industriale a monte della S.P. 3: l'area è di facile accesso, essendo servita da una pista esistente che si diparte dalla stessa Strada Provinciale. Il progetto comprende un elettrodotto, di tipo cordato ad elica, che diventerà parte della rete ENEL e sarà interrato lungo la pista esistente dall'impianto in progetto sino alla cabina di connessione. Tale soluzione dovrà essere verificata in fase di approvazione del preventivo di connessione, che il Proponente ha provveduto a richiedere all'ente gestore;
- con riferimento al deflusso minimo vitale (DMV) e alle relative modalità di rilascio, la *“Relazione idrologica”* prodotta dal Proponente (elaborato 03_RELAZIONE_IDROLOGICA) evidenzia che:
 - la portata massima d'esercizio dell'impianto idroelettrico in progetto ($120 \text{ m}^3/\text{s}$) è maggiore di quella naturale di durata pari a 120 giorni ($72,808 \text{ m}^3/\text{s}$) e superiore a 500 l/s , pertanto la normativa di settore applicabile prevedrebbe la modulazione dei rilasci;
 - sulla base dell'interpretazione del R.R. 8/R del 2007, recentemente espressa dalla Regione Piemonte, la derivazione idroelettrica in progetto, non prevedendo la sottensione di tratti di alveo naturale, è tenuta al rilascio della sola componente di base del DMV;
 - sia la derivazione irrigua del Consorzio Capitto sia quella idroelettrica in progetto sono tenute al rilascio della sola componente di base del DMV, stabilita dalla Regione Piemonte in $8,500 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - il DMV sarà rilasciato attraverso i due passaggi artificiali per l'ittiofauna e come vena idraulica di mitigazione paesaggistica dello sbarramento fluviale. La portata di DMV di base sarà così suddivisa:
 - ❖ passaggio per l'ittiofauna sinistro: $Q = 0,574 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - ❖ vena di mascheramento della traversa: $Q = 7,353 \text{ m}^3/\text{s}$;
 - ❖ passaggio per l'ittiofauna destro: $Q = 0,574 \text{ m}^3/\text{s}$.

Il Proponente ha dichiarato che sarà lasciato defluire un DMV modulato: la portata rilasciata in alveo risulterà sempre al di sopra della soglia calcolata per il DMV di base, con un minimo di modulazione pari al 10% della rimanente portata;

- il *“Cronoprogramma dei lavori”* elaborato dal Proponente a dicembre 2016 prevede 542 giornate lavorative complessive, per una durata del cantiere di circa 16 mesi;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro di riferimento ambientale:

- nell'ambito dello SIA, dall'analisi delle caratteristiche dei singoli impatti sulle differenti componenti ambientali emerge un'influenza complessivamente positiva degli interventi, che tuttavia sono in grado di generare alcuni effetti negativi a breve termine, per lo più reversibili e da attribuirsi quasi esclusivamente alla fase di cantiere. Gli impatti positivi connessi alla realizzazione del progetto, prevalentemente persistenti, sono invece maggiormente concentrati nel lungo periodo. In particolare, il Proponente ha rilevato che le matrici ambientali maggiormente influenzate dagli interventi saranno *acqua, clima e assetto territoriale*;
- l'effetto positivo più rilevante che caratterizza il tipo di opera proposto è l'uso razionale della risorsa idrica, con un miglioramento del complessivo assetto territoriale per il comparto agricolo. I benefici attesi riguardano anche il risparmio nell'impiego di combustibili fossili per la produzione di energia e l'offerta di nuove opportunità di lavoro (durante la fase di cantiere e, in parte, nell'esercizio dell'impianto, saranno possibili ricadute occupazionali anche per il passaggio e la sosta di operai negli esercizi commerciali e ricettivi);
- per quanto riguarda la componente *“aria”*, l'impatto attribuibile all'opera sarà determinato dall'inquinamento generato dai mezzi utilizzati durante la fase di cantiere, con l'innalzamento di polveri e l'emissione di gas di scarico. Tale impatto, tuttavia, sarà temporaneo, in quanto

- Cee
- strettamente legato alla durata dei lavori, e potrà essere ridotto adottando sia opportune misure di mitigazione rispetto alle polveri sia una corretta pianificazione delle attività;
- in merito agli effetti sul "clima", l'impianto idroelettrico genererà energia da fonti rinnovabili e non produrrà gas ad effetto serra. In particolare, la produzione prevista, pari a circa 17,5 GWh nell'arco di un anno, permetterà di sostituire una quota di energia da fonti fossili equivalente alla mancata emissione in atmosfera di 12.500 t/anno di CO₂, oltre a 50 t/anno di ossido di azoto e 6.250 kg/anno di particolati vari, coerentemente con i principi del Protocollo di Kyoto;
 - gli effetti dell'opera sull'"ambiente idrico" ("acque superficiali") sono riconducibili prevalentemente alla variazione delle modalità di deflusso nel Tanaro piuttosto che alla qualità della risorsa idrica, la quale non sarà alterata dalle strutture e dagli impianti in progetto. In particolare, lo SIA rappresenta che gli interventi mirano a ricreare le condizioni ambientali del corso d'acqua come modificate storicamente dalla presenza della derivazione irrigua del Canale San Marzano, ristabilendo l'invaso e le quote del pelo libero esistenti prima degli eventi di piena del 1994 e del 2010 che hanno abbattuto le precedenti traverse. Con riferimento alla qualità ambientale del corso d'acqua, strettamente correlata sia alla portata defluente in alveo sia alle relative fluttuazioni stagionali e alla presenza di tratti a corrente lenta, il Proponente ha rilevato che l'obiettivo della realizzazione dell'impianto è il rispetto di tutte le condizioni ecologiche affinché si mantengano la funzionalità e la qualità dell'ecosistema fluviale. Il progetto di impianto idroelettrico con turbina in corpo traversa permetterà di limitare gli impatti alla sola fase di cantiere, in quanto l'esercizio, ad avviso del Proponente, risulterà sostanzialmente influente sull'attuale stato del corpo idrico;
 - l'impatto potenzialmente negativo dell'opera su "suolo, sottosuolo e assetto idrogeologico" è principalmente correlato all'occupazione permanente di terreno in corrispondenza delle opere strutturali di progetto ed all'occupazione temporanea delle aree e piste di cantiere: gli interventi, tuttavia, appaiono compatibili con la tutela complessiva del suolo. In particolare, lo SIA evidenzia che il progetto interesserà prevalentemente aree già compromesse dalla presenza di una traversa di derivazione irrigua distrutta da eventi di piena e nella ricostruzione di tale opera saranno realizzati gli interventi necessari per l'installazione di turbine di produzione idroelettrica. Secondo il Proponente, pertanto, gli effetti del progetto sulla matrice "suolo" saranno poco rilevanti, avendo una componente di impatto soltanto durante le attività temporanee di cantiere, mentre nella fase di esercizio le opere fisse dell'impianto avranno una funzione consolidante e protettiva dal punto di vista idrogeologico. Con riferimento all'"assetto idrogeologico" dell'area d'intervento ed alla conservazione dei siti naturalmente predisposti e modellati dalla dinamica fluviale, dallo SIA si evince una complessa attività di deflusso delle acque nell'area golenale in sinistra orografica; gli interventi previsti si collocheranno ai margini della stessa e consentiranno il mantenimento dei naturali punti di scolo delle acque di golena, ben evidenziati dal recente evento di piena del novembre 2016;
 - riguardo alla componente "rumore", le attività relative alla realizzazione degli interventi in oggetto saranno prevalentemente caratterizzate da un continuo spostamento delle sorgenti sonore lungo le vie di accesso al cantiere e nella costruzione puntuale dell'opera. La costruzione della traversa e della centrale sarà caratterizzata da impatti acustici temporanei in un ambiente privo di ricettori sensibili: il Proponente ha ritenuto pertanto che la quantità di rumore prodotto in fase di cantiere risulterà compatibile con le attività svolte nel territorio circostante, grazie anche alla temporaneità dell'impatto (è prevista una durata massima dei lavori di 8 h/giorno). Per ciò che riguarda invece gli effetti derivanti dall'attività di produzione di energia idroelettrica, l'impatto acustico sull'ambiente circostante sarà permanente, ma, sulla base dell'analisi effettuata nello SIA, risulterà di livello inferiore a quello attualmente prodotto dalla traversa esistente: infatti il rumore della turbina Kaplan in immersione in corpo traversa sarà attutito dalla stessa acqua e quello del deflusso attraverso l'impianto è stato stimato dal Proponente inferiore al livello preesistente (la cascata risulta rumorosa), con un conseguente miglioramento del clima acustico dell'area rispetto alle condizioni originarie e storiche con traversa integra;
 - per quanto concerne l'interferenza dell'opera con "flora e vegetazione", l'intervento interesserà aree limitate e puntuali già degradate a causa della presenza di opere idrauliche e connesse. Lo SIA conclude che l'impatto negativo sarà comunque mitigabile attraverso le previste operazioni di accantonamento di suolo fertile e ripristino delle superfici erbose e delle formazioni vegetali nelle aree d'intervento, con il recupero e la stabilizzazione del sito (sviluppo di specie arboree autoctone che colonizzano rapidamente i greti e le aree influenzate dalla dinamica fluviale nonché introduzione
- h
e
n
p
m
la
ce
u
cu
- u
u
R
F
d
u
m
g
S
F
R

di specie quercine sul limite dell'area agricola con la vegetazione di perialveo per mantenere e implementare le specie del *querco-carpineto*, poco tutelate dalle pratiche agricole);

- il complesso delle opere previste produrrà effetti che il Proponente ha giudicato tollerabili dalla “*fauna*”. In fase di esercizio l'opera non modificherà il regime idrico del corso d'acqua rispetto alla situazione con preesistente traversa di derivazione. Date la limitata estensione dell'impianto, la presenza storica di una traversa di derivazione irrigua e l'introduzione di due scale di rimonta per l'ittiofauna (che permetteranno di tutelare la dinamica delle biocenosi), il Proponente ha ritenuto che l'incidenza dell'opera sulla fauna ittica presente nel corso d'acqua sarà sostanziale e positiva per un ripristino dello stato di fatto prima delle alluvioni del 1994 e 2010, con possibilità di miglioramento delle condizioni ecologiche degli habitat acquatici;
- l'interferenza del progetto sugli “*ecosistemi*” appare rilevante per gli “*ecosistemi acquatici*” nella fase di esercizio dell'impianto, dato che saranno ripristinati i parametri idrici relativi alle condizioni preesistenti agli eventi alluvionali che hanno abbattuto le traverse realizzate in passato. Secondo il Proponente l'impatto sugli “*ecosistemi terrestri*” risulterà invece sostanzialmente ininfluente sia a breve sia a lungo termine, perché legato alle attività di costruzione e riconducibile a locali e temporanee interferenze sul suolo e sulla vegetazione in fase di cantiere. In base a quanto riportato nello SIA con riferimento a flora e fauna e ad analoghe esperienze relative alla realizzazione di opere idrauliche in corsi d'acqua di pianura, il Proponente ha rilevato che gli ecosistemi interessati subiranno alterazioni anche importanti ma finalizzate alla ricostruzione dell'assetto fluviale e territoriale precedente le alluvioni che hanno pesantemente condizionato tutta l'area e gli habitat presenti. Nello Studio per la Valutazione di Incidenza, prodotto dal Proponente, l'analisi del progetto in relazione a struttura e funzione del sito “*Fiume Tanaro e Stagni di Neive*” e agli obiettivi di conservazione specifici dell'area Natura 2000 è stata sviluppata considerando separatamente ciascun elemento potenzialmente rilevante a fronte della situazione in essere, che vede già presente una traversa fluviale di derivazione per scopi irrigui, anche se abbattuta da eventi di piena e attualmente non efficiente: tale analisi conduce alla conclusione che non risultano incidenze significative sulla ZPS IT1160054 come conseguenza della realizzazione del progetto;
- il Proponente ha stimato che gli impatti potenziali su “*salute e benessere*”, nel breve e lungo periodo, saranno positivi in relazione alle ricadute socio-economiche del completo ripristino della funzionalità dell'opera di derivazione irrigua, con diminuzione della spesa sostenuta dal settore agricolo-produttivo, oltre ai vantaggi economici che la centrale idroelettrica potrà offrire in termini di nuova occupazione e nuovi canoni in favore della Provincia e del Comune interessati dall'installazione e dall'esercizio dell'impianto. Secondo il Proponente la ricostruzione della traversa potrà produrre benefici, perché la riformazione dell'invaso a monte consentirà di ricostruire un paesaggio fruibile e quindi migliorare lo stato attuale dei luoghi, con la possibile riappropriazione dell'area da parte di fruitori sportivi, turistici e naturalistici;
- lo SIA evidenzia che la fase di realizzazione arrecherà al “*paesaggio*” un disturbo minimo e trascurabile per la non rilevante durata dei lavori. Nella fase di esercizio, data la sostanziale assenza di elementi emergenti rispetto al piano di campagna, dal punto di vista percettivo le opere non avranno intervisibilità da punti sensibili e il Proponente ha assicurato che la già ridotta visibilità delle strutture sarà compensata e mitigata sia dall'impiego di materiali ed elementi architettonici, nel rispetto delle tipologie costruttive locali, sia dall'uso di vegetazione autoctona, con funzione di schermo naturale. Per la preesistenza di uno sbarramento di derivazione irrigua due volte abbattuto dalle piene e la tipologia di centrale con turbina ipogea in corpo traversa, l'impianto idroelettrico potrà essere inserito nel paesaggio senza comprometterne la qualità. Inoltre gli interventi proposti introdurranno un elemento di rinaturalizzazione delle aree di perialveo, positivo dal punto di vista sia ecosistemico sia paesaggistico: lo SIA rappresenta che le opere previste, finalizzate a ristabilire l'assetto naturale e paesaggistico legato alla presenza storica della traversa di derivazione, consentiranno di conservare la naturalità e l'equilibrio dei luoghi, che caratterizzano storicamente il paesaggio (ripristino delle condizioni idrogeologiche relative allo sbarramento originale, nel rispetto delle dinamiche fluviali anche di golena);
- escludendo l'influenza indiretta del progetto sulla ZPS IT1160054 “*Fiume Tanaro e Stagni di Neive*”, il Proponente ha rilevato che l'intervento non interesserà altri “*beni culturali*” censiti dalla Regione Piemonte;
- per quanto riguarda i potenziali impatti sull’“*assetto territoriale*”, il Proponente ha evidenziato che gli effetti generati dalle azioni di progetto saranno prevalentemente positivi. L'impiego temporaneo

della viabilità locale durante la fase di cantiere determinerà un impatto negativo ma limitato alla durata dei lavori, quindi completamente reversibile e progressivamente decrescente. I benefici riguarderanno prevalentemente il pieno ripristino dell'assetto dei sistemi di irrigazione locale con evidenti economie di scala indotte dalle opere che favoriranno il comparto agricolo, unitamente alla nuova occupazione indotta dalla consistenza dei lavori;

- il Proponente ha rilevato che le scelte progettuali preliminari, volte alla conservazione delle caratteristiche del territorio nonché al mantenimento e miglioramento di sicurezza idraulica e stabilità di sponde ed infrastrutture preesistenti, ridurranno a livelli accettabili l'impatto globale dell'opera sull'ambiente, senza generare situazioni di criticità o disturbo rispetto alle componenti vegetali, animali ed umane presenti nell'area;
- il progetto, pur rispondendo ad esigenze di ripristino di strutture idrauliche con finalità irrigua e di impiego delle acque del Tanaro per la produzione di energia idroelettrica, non interferirà in maniera consistente con le risorse paesaggistiche ed ambientali del territorio, tendendo a ricostituire una situazione storicamente consolidata attraverso il rifacimento della traversa esistente a servizio del Canale San Marzano;
- gli impatti temporanei in fase di cantiere sono giudicati dal Proponente tollerabili; la fase di esercizio garantirà il mantenimento di una situazione ambientale caratterizzata dalla presenza storica della derivazione irrigua e del relativo invaso, che si estenderà per circa 3 km a monte della traversa, la quale, con la realizzazione di due scale di rimonta per l'ittiofauna, assicurerà altresì la funzionalità ecosistemica del corpo idrico;
- in merito alle misure di mitigazione e compensazione, il Proponente ha previsto interventi nelle vicinanze del sito di progetto e nell'ambito della fascia fluviale del Tanaro, finalizzati ad introdurre componenti di miglioramento ambientale e territoriale, data la presenza dei seguenti elementi che caratterizzano il settore in esame:
 - ZPS "Fiume Tanaro e Stagni di Neive" (IT1160054) ubicata a valle dell'area d'intervento;
 - SIR "Stagni di Mogliasso" (IT1160055) ubicato a monte dell'area d'intervento;
 - opere idrauliche del Canale San Marzano, a servizio delle quali è prevista la ricostruzione della traversa di derivazione.

Le misure di mitigazione e compensazione individuate nello SIA, con riferimento all'analisi dei potenziali impatti delle opere previste sul complesso ambientale dell'area interferita, saranno attuate dal Proponente a conclusione delle attività di progetto e riguarderanno i seguenti interventi:

1. ripristino funzionale e riqualificazione naturalistica del Canale San Marzano;
2. consolidamento del punto di confluenza delle acque golenali;
3. riqualificazione della rete ecologica con specie autoctone;
4. realizzazione di una seconda scala di risalita per l'ittiofauna;
5. creazione area umida;
6. realizzazione di sentiero naturalistico pedonale;
7. ripristino pista ciclabile;

VISTA la nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. 1168/CTVA del 14/04/2017, con la quale il **MiBACT** - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, con riferimento alla Documentazione integrativa del febbraio 2017 ("Relazione paesaggistica" e "SIAI"), ha formulato:

1. *Richiesta parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP di Alessandria;*
2. *Richiesta contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;*
3. *Richiesta parere AIPo alla Regione Piemonte,*

unitamente ad alcuni rilievi al Proponente in merito agli aggiornamenti prodotti, come di seguito illustrato:

"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 2106 del 24/01/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con nota del 24/02/2017 (pervenuta il 02/03/2017 e anticipata a codesto Ufficio periferico a mezzo di e-mail PEC del 14/02/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) quanto ritenuto necessario per l'aggiornamento della "Relazione paesaggistica" e del "SIA I" al fine di considerare il riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR) del 18/05/2015.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la "Relazione paesaggistica" e il "SIAI" trasmessi, benché abbiano preso in considerazione quanto determinato dal PPR nella sua versione riadottata nel 2015, riportino ancora citati i riferimenti di adozione di quella del 2009 (cfr. p. 17 della "Relazione paesaggistica" e p. 13 del "SIAI"), così

potendo generare la convinzione di altre Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria del progetto di cui trattasi che il richiesto aggiornamento non sia in effetti avvenuto.

Tuttavia, nel merito dell'aggiornamento operato si deve comunque evidenziare come lo stesso non sia risultato esaustivo di tutte le necessarie verifiche attese.

In particolare, si deve osservare che per quanto attiene alle tutele previste dal PPR riadottato vigente codesta Società riferisce nel caso del vincolo paesaggistico del corso d'acqua solo quanto previsto dalle relative Norme di Attuazione per la parte relativa agli indirizzi dell'articolo 14, "Sistema idrografico" (cfr. comma 6) - attualmente non vigenti ai sensi dell'articolo 143, comma 9, del Codice - e non al contrario quanto già immediatamente vigente per la relative "prescrizioni" (cfr. comma 10), di immediata rilevanza per il presente caso (cfr. p. 27 della "Relazione paesaggistica" e p. 24 del "SIAI").

Inoltre, l'aggiornamento trasmesso non tiene conto di quanto previsto per la tutela del Sito UNESCO dalla "buffer zone" e dalla "core zone" della "Componente 3 - Le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", con particolare attenzione a quanto stabilito per la funzione delle suddette "buffer zone" (cfr. PPR, Norme di Attuazione, art. 33 "Luoghi ed elementi identitari", commi da 3 a 6, con particolare attenzione per le "prescrizioni" di cui ai medesimi commi 5 e 6 - cfr. anche DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, recante "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato").

Egual considerazione deve essere rivolta alla tutela delle aree boscate (cfr. "SIAI", p. 12; cfr. al contrario p. 16 della "Relazione paesaggistica"), dichiarate come interferite dal progetto di cui trattasi e oggetto di prescrizioni immediatamente vigenti ai sensi dell'articolo 16, comma 13, delle Norme di Attuazione del medesimo PPR, ma di cui non si tratta nella nuova "Relazione paesaggistica" in merito alla loro concreta interferenza da parte del progetto.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve inoltre rilevare come con la suddetta nota di trasmissione del 24/02/2017 non si sia dato riscontro alla ulteriore richiesta formulata per quanto attiene all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003:

"Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP".

[...]

Alla Regione Piemonte si conferma la richiesta di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto";

VISTA la nota acquisita al prot. n. 5812/DVA del 13/03/2017, con la quale il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, costituita dall'elaborato recante "Verifica Preventiva del Rischio Archeologico - D.L. 109/2005, artt. 2ter-quinquies, poi recepito dal D.L. 163/2006, artt. 95-96" (marzo 2017), corredato da relativa tavola grafica (elaborato "tav I barbaresco 2"), ove si evidenzia quanto segue:

"[...] La valutazione di rischio archeologico (che riguarda ovviamente soltanto le operazioni che comportano scavo e abbassamento del piano di campagna) si distingue in valutazione del rischio archeologico assoluto e del rischio archeologico relativo, entrambi definiti sulla base di un indice di rischio convenzionalmente impostato su una scala di tre livelli principali: BASSO, MEDIO, ALTO.

Il rischio archeologico assoluto riguarda la presenza ed il grado di conservazione dei depositi archeologici in un determinato comprensorio circostante l'area oggetto dell'intervento.

Il rischio archeologico relativo è quello stimato nello specifico dell'area interessata dal progetto, in relazione alla tipologia di interventi da effettuarsi sul terreno.

Il progetto in esame è localizzato in un'area abitata e frequentata sin da età protostorica soprattutto grazie alla presenza del fiume Tanaro, utilizzato come via di comunicazione. In età romana a nord come a sud del fiume erano presenti abitati sparsi a carattere rustico e vocazione agricola, distribuiti lungo la rete viaria e in particolare lungo le strade di collegamento tra i centri urbani di *Hasta*, *Alba Pompeia* e *Pollentia*. I numerosi ritrovamenti soprattutto nei territori degli attuali Neive e Treiso certificano la presenza, per l'età romana, di piccoli nuclei abitati con i quali erano connesse aree sepolcrali. Il quadro insediativo rurale nelle linee generali verosimilmente

elle

non mutò in età medievale e postmedievale, epoche nelle quali il Tanaro mantenne la funzione di via di comunicazione, come indica, ad esempio, la presenza di vari "porti" e approdi relativi agli abitati (tra cui un "Porto di Barbaresco" situato a monte rispetto all'area dove sorgerà l'impianto idroelettrico) ancora indicati in una mappa di fine XVIII-inizio XIX secolo.

Sulla base della di queste considerazioni e della documentazione raccolta, si ritiene di considerare il rischio archeologico assoluto MEDIO-ALTO.

Per la valutazione del *rischio archeologico relativo*, bisogna tener conto delle specifiche dell'intervento. Tutte le operazioni di scavo per la realizzazione dell'impianto idroelettrico avranno luogo in una fascia di terreno immediatamente perfluviale, dove è possibile che le stratigrafie antiche, soprattutto se superficiali, siano già state asportate da eventi alluvionali, esondativi e di erosione del fiume. L'area a ovest della traversa esistente, in particolare, si presenta fortemente rimaneggiata da eventi erosivi del corso d'acqua. È da tener presente, tuttavia, la possibilità di ritrovare elementi franati e colluviati dalla sponda destra, sulla sommità della quale sorgono l'abitato e la torre del castello medievale di Barbaresco.

La posa dell'elettrodotto e la costruzione della cabina Enel avverranno lungo una strada sterrata già esistente che corre sul primo terrazzo fluviale in sponda sinistra. La profondità di scavo necessaria per questi interventi (superiore a 1 m) potrebbe permettere il rinvenimento di stratigrafie antiche (connesse con l'uso agricolo dell'area, con possibili impianti produttivi e artigianali che sfruttavano la vicinanza al fiume) non intaccate dalle alluvioni del fiume di età postmedievale e moderna.

Sulla base di queste considerazioni, il rischio archeologico relativo può essere stimato MEDIO [...]";

VISTA la nota prot. n. 15208 del 28/03/2017, *Classificazione 13.200.10 - VALINT22_2014/A18000 - I/2017A/A18000 - I*, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. n. 964/CTVA del 29/03/2017, con la quale la Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo ha comunicato l'esito dell'istruttoria per l'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto in argomento, rappresentando che "non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale", come di seguito riportato:

"Con riferimento al procedimento in oggetto, nell'ambito del quale la Regione Piemonte deve esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 152/2006, si evidenzia quanto segue.

Visti i precedenti pareri negativi espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente ad analoghi progetti di ripristino del medesimo manufatto, è stato effettuato in data 08/02/2017 presso il Settore scrivente un incontro preliminare tra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Alla luce delle risultanze del suddetto incontro, questo Settore ha formalmente richiesto ad AIPO, con nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017, il parere ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che a tutt'oggi il suddetto parere non risulta ancora pervenuto e preso atto dell'esito interlocutorio dell'incontro tenutosi in data 16/03/2017 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po, si rileva che non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e si resta pertanto in attesa dei successivi sviluppi, a seguito delle iniziative che i partecipanti al suddetto incontro si sono impegnati a porre in essere";

VISTA la nota prot. n. 11756 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. 1168/CTVA del 14/04/2017, con la quale il MIBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V ha richiesto informazioni in merito ai pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'AIPO, alla luce della citata nota prot. n. 15208 del 28/03/2017 della Regione Piemonte, come di seguito illustrato:

"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7454 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. Difesa del Suolo Montagna Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 15208 del 28/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica di non aver ancora acquisito il parere dell'AIPO per il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra e preso ugualmente atto delle risultanze dell'incontro del 16/03/2017 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se si sia potuta definire la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

5/11/17

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14. co. 10).
Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto”;

VISTO l'esito della procedura di approvazione del PUT ai sensi del D.M. n. 161/2012, oggetto di specifica istruttoria (identificata con il codice ID VIP 3525) che si è conclusa con l'espressione del parere tecnico n. 2509 del 06/10/2017, ex art. 9, comma 5 del D.M. n. 150/2007, negativo;

VISTA la nota prot. n. Classifica: 08.09/84-2014; 08.09/61-2015; 08.09/143-2016, acquisita al prot. n. 665/DVA del 13/01/2017, con la quale la Provincia di Cuneo ha rinvio a data da destinarsi la Visita di Istruttoria Pubblica fissata per il giorno 19/01/2017, comunicando che, a seguito dell'Ordinanza di Istruttoria n. 436 del 04/11/2016, sono state pubblicate sul B.U.R.P. n. 46 del 17/11/2016 le istanze n. 5896 (Edison S.p.A.) e n. 5995 (Tanaro Power S.p.A.) e che entro il termine del 27/12/2016 per l'ammissione a concorrenza è pervenuta l'ulteriore domanda tecnicamente incompatibile di concessione di derivazione, ad uso energetico, dal fiume Tanaro nei Comuni di Barbaresco e Castagnito presentata dalla Società San Francesco Energie s.r.l. (n. 6076). Nella stessa nota la Provincia di Cuneo ha rappresentato che l'Ufficio competente procederà alla verifica degli elaborati presentati e alla conseguente accettazione e dichiarazione delle domande concorrenti. Inoltre, preso atto che:

- i tre progetti relativi alle istanze delle Società Edison S.p.A., Tanaro Power S.p.A. e San Francesco Energie s.r.l. rientrano nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato II alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., “Progetti di competenza statale”, relativa a “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque ai fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³”;
- con D.M. n. 33 del 16/02/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata decretata la compatibilità ambientale del progetto della Società Edison S.p.A. con prescrizioni;
- in data 14/08/2015 la Società Tanaro Power S.p.A. ha presentato al MATTM istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la cui istruttoria risulta attualmente in corso;
- in data 27/12/2016 anche la Società San Francesco Energie s.r.l. ha presentato al MATTM istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il parere della CTVA n. 1936 dell'11/12/2015 (“Quesiti vari posti dalla D.G.V.A.A. su progetti alternativi, cumulabilità degli stessi e valutazioni separate”), allegato al D.M. n. 33 del 16/02/2016, ha fornito le indicazioni procedurali già sintetizzate nell'Ordinanza di Istruttoria n. 436 del 04/11/2016,

la Provincia di Cuneo ha reso noto che il Procedimento di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica e di esame della Concorrenza ex D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. rimarrà sospeso fino alla conclusione del procedimento di VIA, in corso presso il MATTM, relativo ad ognuno dei progetti in argomento;

VALUTATO che il D.M. n. 33 del 16/02/2016 del MATTM ha decretato la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla società Edison S.p.A., presso lo stesso sito dell'intervento in oggetto, a condizione che si ottemperi ad alcune prescrizioni, la prima delle quali (prescrizione a) di cui al parere della CTVA n. 1871 del 25/09/2015 su “Impianto idroelettrico Delle Rocche”) stabilisce che “Il progetto è subordinato al rilascio, da parte delle Autorità competenti, di tutte le autorizzazioni e i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in particolare per quanto attiene alla compatibilità idraulica dell'opera”;

VALUTATO che con parere n. 2445 del 23/06/2017 questa CTVA ha ritenuto di non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto definitivo di “Realizzazione di un impianto idroelettrico nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (CN)”, nella Regione Piemonte, presentato dalla società Tanaro Power S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010;

VISTI i pareri negativi già espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con riferimento ai suddetti progetti, che prevedono interventi sulla medesima traversa, relativamente ai quali è necessario stabilire se si tratti di realizzazione di una nuova opera oppure ricostruzione di un manufatto esistente, analoghi a quelli di cui alla proposta di progetto in esame;

PRESO ATTO che, nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa di VIA, non sono ad oggi pervenuti i pareri di competenza dell'AIPo, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, né conseguentemente del MIBACT, sulla compatibilità paesaggistica, con riferimento al progetto di cui trattasi;

PRESO ATTO della comunicazione dell'esito del procedimento di espressione del parere regionale nell'ambito dell'istruttoria di VIA di competenza statale inerente al progetto in argomento, nella quale la Regione Piemonte ha rilevato che "non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale" (giusta nota prot. n. 15208 del 28/03/2017, acquisita al prot. n. 964/CTVA del 29/03/2017);

VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti;

RITENUTA carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria, non essendo mutate le condizioni che appaiono ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento;

VALUTATO, pertanto, che non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione, poiché le criticità riscontrate non sono state superate dalla documentazione prodotta dal Proponente;







VISTO l'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010, ai sensi del quale "nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione";

















Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO











la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS






RITIENE

di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica", nei Comuni di Barbaresco e Castagnito (Provincia di Cuneo, Regione Piemonte), presentato dalla società **San Francesco Energie S.r.l.** ("Proponente"), ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010.

| | |
|---|--|
| Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente) |  |
| Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS) |  |
| Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA) |  |
| Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale) |  |
| Avv. Sandro Campilongo (Segretario) |  |
| Prof. Saverio Altieri | ASSENTE |
| Prof. Vittorio Amadio |  |

| | |
|---------------------------------|--|
| Dott. Renzo Baldoni |  |
| Avv. Filippo Bernocchi |  |
| Ing. Stefano Bonino |  |
| Dott. Andrea Borgia |  |
| Ing. Silvio Bosetti |  |
| Ing. Stefano Calzolari | ASSENTE |
| Ing. Antonio Castelgrande |  |
| Arch. Giuseppe Chiriatti |  |
| Arch. Laura Cobello |  |
| Prof. Carlo Collivignarelli | ASSENTE |
| Dott. Siro Corezzi |  |
| Dott. Federico Crescenzi |  |
| Prof.ssa Barbara Santa De Donno |  |
| Cons. Marco De Giorgi |  |
| Ing. Chiara Di Mambro |  |
| Ing. Francesco Di Mino |  |
| Avv. Luca Di Raimondo |  |
| Ing. Graziano Falappa |  |

| | |
|---|--|
| Arch. Antonio Gatto |  |
| Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini |  |
| Prof. Antonio Grimaldi |  |
| Ing. Despoina Karniadaki |  |
| Dott. Andrea Lazzari |  |
| Arch. Sergio Lembo | ASSENTE |
| Arch. Salvatore Lo Nardo | ASSENTE |
| Arch. Bortolo Mainardi | ASSENTE |
| Avv. Michele Mauceri |  |
| Ing. Arturo Luca Montanelli | ASSENTE |
| Ing. Francesco Montemagno | ASSENTE |
| Ing. Santi Muscarà | ASSENTE |
| Arch. Eleni Papaleludi Melis |  |
| Ing. Mauro Patti | ASSENTE |
| Cons. Roberto Proietti |  |
| Dott. Vincenzo Ruggiero | ASSENTE |
| Dott. Vincenzo Sacco |  |
| Avv. Xavier Santiapichi |  |

| | |
|---------------------------------|--|
| Dott. Paolo Saraceno |  |
| Dott. Franco Secchieri |  |
| Arch. Francesca Soro |  |
| Dott. Francesco Carmelo Vazzana |  |
| Ing. Roberto Viviani |  |



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 2713 del 20/04/2018

| | |
|------------|---|
| Piano | <p>ID_VIP: 3524</p> <p>Disposto L. 241/90, ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, impianto idroelettrico Barbaresco, richiesta revisione parere CTVA/2510 del 6/10/2017</p> <p><i>Parere Tecnico</i></p> <p><i>(ex art. 9 D.M. 150/07)</i></p> |
| Proponente | Soc. San Francesco Energie S.r.l. |

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. DVA-644 del 12/01/2018, acquisita al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali (*Direzione o DVA*) ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (*Commissione o CTVIA*), “*per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza*”, la nota dell'08/01/2018, acquisita al prot. DVA-352 del 09/01/2018, recante osservazioni del Consulente Legale della Società San Francesco Energie S.r.l. (*Proponente*), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, con riferimento all'istruttoria di VIA relativa al progetto denominato “*Ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco*” (codice identificativo [ID_VIP: 3524]) e al procedimento di espressione del Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07 in merito al pertinente “*Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012*” ([ID_VIP: 3125]).

VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 concernente “*Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248*” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS.

VISTO il Decreto Legge 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile*” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto Legge 06/07/2011, n. 98 convertito in legge il 15/07/2011, L. 111/2011 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” ed in particolare l'art. 5, comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti prot. n. GAB/DEC/193/2008 del 23/06/2008 e prot. n. GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011.

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91 convertito in legge l'11/08/2014, L. 116/2014 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*” ed in particolare l'art. 12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”.

VISTO il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”.

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*” e s.m.i.

VISTO in particolare l'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. relativo a "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", che recita: "1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione".

PRESO ATTO che con nota prot. n. DVA-23692 del 16/10/2017, la Direzione ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando al Proponente ed alle Amministrazioni interessate gli esiti sia dell'istruttoria di VIA [ID_VIP: 3524] riguardante il progetto in argomento sia del procedimento [ID_VIP: 3525] inerente al relativo "Piano di Utilizzo Terre ai sensi del D.M. 161/2012", con Parere Tecnico ex art. 9 D.M. 150/07.

RICHIAMATO il **Parere n. 2510 del 06/10/2017**, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, con il quale la Commissione, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SLA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...]"

CONSIDERATO che con nota del 25/10/2017, acquisita al prot. n. DVA-25162 del 31/10/2017, il Proponente ha **chiesto il differimento** di 60 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, al fine di predisporre osservazioni e controdeduzioni al sopra citato Parere n. 2510 [ID_VIP: 3524] e al Parere n. 2509 [ID_VIP: 3525] della Commissione del 06/10/2017.

CONSIDERATO che con nota prot. n. DVA-25757 dell'08/11/2017, la Direzione ha **concesso il differimento richiesto**, alla luce delle motivazioni addotte dal Proponente.

CONSIDERATO che con la nota dell'08/01/2018, acquisita al prot. n. DVA-352 del 09/01/2018 e al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018, recante **Osservazioni ex art. 10-bis della Legge n. 241/90**, il Consulente Legale del Proponente ha rappresentato che:

"[...]"

deposita con la presente le seguenti

**FORMALI E MOTIVATE OSSERVAZIONI,
ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990,
SULLA MANIFESTA VIOLAZIONE DI LEGGE,
SUB SPECIE DEGLI ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. 241/1990,
CON CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE
PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

In generale, la funzione svolta dalla comunicazione dei motivi ostativi, espressamente disciplinata dall'art. 10 bis della L. 241/1990, dev'essere ricondotta sia alle esigenze di difesa e di garanzia dell'istante che all'arricchimento del materiale informativo, sia, infine, ad una prospettiva di democratizzazione del processo decisionale.

Pertanto, la comunicazione dei motivi ostativi deve avere un contenuto essenziale minimo, rappresentato almeno dall'indicazione - il più possibile esaustiva - dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto (rectius, di ordine giuridico, tecnico ed amministrativo) sui quali dovrebbe fondarsi il successivo provvedimento negativo, così evidentemente richiamandosi l'art. 3 della L. 241/1990.

In particolare, per presupposti di fatto si intendono i supporti fattuali dell'emanando provvedimento, ossia gli elementi ed i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e hanno costituito oggetto di valutazione

tecnica; per ragioni di diritto si intendono, invece, i fondamenti giuridici, rectius le norme ed i principi applicabili nella fattispecie.

Il contenuto motivazionale della comunicazione dei motivi ostativi, per le caratteristiche che le derivano dalla previsione normativa dell'art. 10 bis della L. 241/1990, deve essere funzionale a consentire all'istante - in quanto interlocutore della Pubblica Amministrazione - la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà della stessa Pubblica Amministrazione.

In altri termini, è necessario che all'istante sia consentita la chiara e completa comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dalla Pubblica Amministrazione, mediante argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti ed autosufficienti, nell'osservanza dei principi - di rilevanza costituzionale, ex art. 97 Cost. - di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Nella fattispecie de qua, il fondamento motivazionale assunto per relationem nella comunicazione dei motivi ostativi al progetto presentato dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. è rappresentato pressoché esclusivamente, quanto ad importanza e vincolatività, dal parere n. 2510 del 6 ottobre 2017, espresso dalla CTVA istituita presso lo stesso MATTM.

In particolare, previa sintetica ricostruzione dell'iter istruttorio (pag. 2 - 4), nonché del quadro di riferimento del progetto presentato dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. sotto il profilo programmatico (pag. 5), progettuale (pag. 6 - 7) ed ambientale (pag. 8 - 11), nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 la CTVA istituita presso lo stesso MATTM ha preso atto che:

- "nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa di V.I.A., non sono ad oggi pervenuti i pareri di competenza dell'A.I.P.O., ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il P.A.I. né conseguentemente del MIBACT, sulla compatibilità paesaggistica, con riferimento al progetto di cui trattasi", entrambi giuridicamente vincolanti ai fini dell'espressione del parere del MATTM;
- per la REGIONE PIEMONTE "non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale" di competenza, nell'ambito dell'istruttoria di V.I.A. di competenza statale inerente al progetto di cui trattasi, così come comunicato dalla stessa REGIONE PIEMONTE nella nota assunta al n. 964 prot. del 29 marzo 2017, stante il difetto del preliminare parere dell'A.I.P.O. già "formalmente richiesto".

E tali risultanze istruttorie, poste a fondamento del parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 espresso dalla CTVA istituita presso il MATTM, non appaiono ictu oculi sufficienti a valutare che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto" e, quindi, a ritenere di "non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto".

Infatti, il difetto di espressione dei pareri di competenza dell'A.I.P.O. e del MIBACT, nonché della REGIONE PIEMONTE, avrebbe dovuto ragionevolmente condurre il MATTM a sollecitare tali Enti nell'espressione di pareri giuridicamente vincolanti ai fini del parere di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla SAN FRANCESCO ENERGIE.

La manifesta carenza di istruttoria, espressamente dichiarata nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 dalla stessa CTVA istituita presso il MATTM, risulta gravemente pregiudizievole per i diritti e per gli interessi dei quali la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. non solo è legittima portatrice, ma sui quali ha fatto legittimo affidamento, investendo ingenti risorse economiche.

Peraltro, la manifesta carenza di istruttoria, desumibile dal difetto di acquisizione di pareri giuridicamente vincolanti (quali quelli dell'A.I.P.O., del MIBACT e della REGIONE PIEMONTE), rende il parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 espresso dalla CTVA istituita presso il MATTM assolutamente privo di una motivazione logica, coerente ed autosufficiente.

Per l'effetto, la comunicazione dei motivi ostativi appare solo formalmente disposta nell'osservanza dell'art. 10 bis della L. 241/1990, poiché sostanzialmente la SAN FRANCESCO ENERGIE appare ictu oculi privata dei diritti di partecipazione e di difesa nel procedimento amministrativo, stante il difetto assoluto di una motivazione tecnico-giuridica posta a fondamento del preavviso di diniego.

In altri termini, non sussistendo una motivazione tecnico-giuridica posta a fondamento della comunicazione dei motivi ostativi, non appare concretamente ed effettivamente possibile per la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. "presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa".

Infine, ad abundantiam, risulta assolutamente inconferente il richiamo all'art. 26 c. III ter del D.Lgs. 152/2006 contenuto nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 espresso dalla CTVA istituita presso lo stesso MATTM, poiché difettano i presupposti fattuali ivi richiamati per "non procedere all'ulteriore corso della valutazione", avendo la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., in qualità di proponente il progetto:

- sempre esaustivamente ottemperato alle richieste di integrazioni;
- mai ritirato e/o rinunciato al progetto.

Infatti, risulta priva del benché minimo riscontro fattuale la valutazione espressa dalla CTVA nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 nella parte in cui, con un'espressione di mero stile, ha ritenuto "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria".

La SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha sempre tempestivamente ottemperato - repetita iuvant - alle richieste di integrazioni del progetto, ritenendole sufficientemente esaustive in difetto di puntuali contestazioni di

quest'ultimo, non emergenti neppure dalla ricostruzione del quadro di riferimento del progetto sotto il profilo programmatico, progettuale ed ambientale, contenuto nel parere della CTVA.

Per l'effetto, in un'ottica di equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi, comunque tutti di rilevanza costituzionale - quali la libera iniziativa economica (per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile) e la tutela dell'ambiente -, appare opportuno il riavvio del procedimento amministrativo de quo per la necessaria acquisizione dei pareri giuridicamente vincolanti all'espressione del parere della CTVA.

In ogni caso, la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. ha inteso confutare anche nel merito i pareri n. 2509 e 2510 del 6 ottobre 2017 comunque espressi dalla CTVA istituita presso il MATTM, affidando allo Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO la formulazione delle Controdeduzioni, delle Relazioni e delle Planimetrie infra meglio riportate e costituenti parte integrante e sostanziale delle presenti Osservazioni:

1. Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. For. Giorgio COLOMBO;
2. Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. Geol. Luca ARIONE;
3. Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell'acquifero superficiale, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO;
4. Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti;
5. Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo.

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto insta affinché il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE provveda, in sede di autotutela, ad accogliere integralmente le istanze infra meglio indicate.

Premesso ed osservato quanto sopra, il sottoscritto insta affinché il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE voglia accogliere le seguenti:

ISTANZE

- annullare e/o revocare integralmente, in sede di autotutela, per le motivazioni ut supra espresse, la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, assunta al n. 23692 prot. del 16 ottobre 2017, e notificata in pari data alla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L.;
- riavviare il procedimento amministrativo de quo per l'acquisizione dei pareri vincolanti dell'A.I.P.O. del MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché della REGIONE PIEMONTE, e per la conseguente espressione del nuovo parere a cura della CTVA, nonché per una approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO, recanti la data Gennaio 2018;
- provvedere ad una nuova valutazione dell'istanza di V.I.A. presentata dalla SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., ad intervenuta acquisizione dei pareri vincolanti espressi dall'A.I.P.O. dal MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché dalla REGIONE PIEMONTE, previa approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie a firma dello Studio di Ingegneria Dott. Ing. CAPELLINO, recanti la data Gennaio 2018;

CON ESPRESSA RISERVA

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento integrale delle suesposte istanze, di esperire, nell'esclusivo interesse della SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L., ogni più opportuna azione avanti la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi - ivi compreso il risarcimento dei danni -, previe le eventuali istanze cautelari.

[...].

VALUTATO che, in merito alle suddette Osservazioni dell'08/01/2018:

- con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017, il MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V, con riferimento alla Documentazione integrativa del febbraio 2017 ("Relazione paesaggistica" e "SIAI"), ha espresso, unitamente a vari rilievi, formale Richiesta parere AIPo alla Regione Piemonte, che di seguito si riporta:

"[...] Alla Regione Piemonte si conferma la richiesta di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito. Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10). Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto";

- con nota prot. n. 15208 del 28/03/2017, *Classificazione 13.200.10 - VALINT22_2014/A18000 - 1/2017A/A18000 - I*, trasmessa a mezzo PEC e acquisita al prot. n. CTVA-964 del 29/03/2017, la **Regione Piemonte** - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo ha comunicato l'**Esito dell'istruttoria per l'espressione del parere regionale** nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale inerente al progetto in argomento, rappresentando che **"non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale"**, per le ragioni di seguito illustrate:

"[...] Visti i *precedenti pareri negativi espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)*, ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), *relativamente ad analoghi progetti di ripristino del medesimo manufatto*, è stato effettuato in data 08/02/2017 presso il Settore scrivente un *incontro preliminare* tra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Alla luce delle risultanze del suddetto incontro, questo Settore ha **formalmente richiesto ad AIPO, con nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017**, il **parere** ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che a tutt'oggi **il suddetto parere non risulta ancora pervenuto** e preso atto dell'**esito interlocutorio dell'incontro tenutosi in data 16/03/2017 presso il Ministero dell'Ambiente** e della tutela del territorio e del mare, cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po, si rileva che **non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale** di cui all'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e si resta pertanto **in attesa dei successivi sviluppi, a seguito delle iniziative che i partecipanti al suddetto incontro si sono impegnati a porre in essere**";

- con nota prot. n. 11756 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017, il **MiBACT** - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V ha richiesto **Informazioni in merito ai pareri dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'AIPO**, alla luce della citata nota prot. n. 15208 del 28/03/2017 della Regione Piemonte, come di seguito riportato:

"In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7454 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. Difesa del Suolo Montagna Foreste Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 15208 del 28/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica di **non aver ancora acquisito il parere dell'AIPO** per il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra e preso ugualmente atto delle risultanze dell'**incontro del 16/03/2017** presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, **si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se si sia potuta definire la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.**

Si rammenta che **l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi**, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14. co. 10). Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto";

- il **Parere n. 2510 del 06/10/2017** è il documento che necessariamente sintetizza l'**articolato iter istruttorio di VIA** relativo al progetto in argomento, nel corso del quale la Commissione ha provveduto:

- ad analizzare la documentazione tecnico-amministrativa complessivamente prodotta dal Proponente e da tutti gli Enti coinvolti;
- a coordinare le relazioni con i diversi soggetti interessati e le tempistiche del procedimento;
- a convocare una riunione con il Proponente e le Amministrazioni che si è tenuta in data 16/03/2017 presso il MATTM (giusta convocazione prot. n. CTVA-639 del 02/03/2017);

- ad elaborare una Relazione Istruttoria a corredo del citato Parere, nella quale è illustrata con maggiore ricchezza di dettagli l'attività di valutazione svolta;
- il testo del suddetto Parere **espone palesemente le difficoltà e le perplessità già manifestate durante il procedimento tecnico-amministrativo in merito alla compatibilità idraulica, idrogeologica e geomorfologica**, quindi, lungi dall'essere ambiguo, consente al Proponente *"la chiara e completa comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dalla Pubblica Amministrazione, mediante argomenti non illogici, non contraddittori, ma coerenti ed autosufficienti"*;
- in relazione a ciò, è del tutto **infondata l'ipotesi che non sussista "una motivazione tecnico-giuridica posta a fondamento della comunicazione dei motivi ostativi"**, che di conseguenza la Società proponente appaia *"privata dei diritti di partecipazione e di difesa nel procedimento amministrativo"* e inoltre che *"non appare concretamente ed effettivamente possibile per la SAN FRANCESCO ENERGIE S.R.L. "presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa"'*: il Proponente ha dichiarato di non conoscere motivazioni che sono state dibattute nel corso del procedimento laddove avrebbe potuto presentare soluzioni volte a risolvere le problematiche esposte da A.I.Po nelle riunioni che si sono tenute;
- il progetto presentato dal Proponente insiste sul medesimo sito interessato dalle proposte di due interventi simili, anch'essi sottoposti a istruttoria di VIA, relativi agli impianti idroelettrici sul fiume Tanaro, rispettivamente, *"Delle Rocche"* [ID_VIP: 2632], Proponente: *Edison S.p.A.*, e *"nei Comuni di Barbaresco e Castagnito"* [ID_VIP: 3131], Proponente: *Tanaro Power S.p.A.*; pertanto, pur evitando una *"valutazione comparativa e/o congiunta"* ed effettuando *"valutazioni separate"* dei *"progetti alternativi"*, come stabilito con Parere n. 1936 dell'11/12/2015, **tra la Commissione e gli stessi Enti che hanno partecipato alle diverse istruttorie vi sono stati continui contatti e aggiornamenti in merito alle criticità emerse presso il suddetto sito, con approfondimenti su problematiche evidentemente comuni alle differenti proposte progettuali in virtù della stessa ubicazione**;
- sulla base delle numerose comunicazioni intercorse e nell'ambito delle riunioni tenutesi con le parti interessate, **la Commissione è stata informata ed ha avuto piena consapevolezza delle richieste ad A.I.Po di esprimere il parere di competenza sul progetto in esame formulate sia dal MiBACT (giusta nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017, e giusta nota prot. n. 11756 del 14/04/2017, acquisita al prot. n. CTVA-1168 del 14/04/2017) sia dalla Regione Piemonte (giusta nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017, come riportato nella sopra citata nota prot. n. 15208 del 28/03/2017, acquisita al prot. n. CTVA-964 del 29/03/2017)**;
- **la stessa Commissione ha sollecitato A.I.Po nel corso della menzionata riunione del 16/03/2017:** in tale sede l'Autorità non ha modificato le proprie posizioni, ma si è resa disponibile ad ulteriori accertamenti presso l'Avvocatura dello Stato al fine di stabilire se la traversa debba essere considerata come nuova realizzazione (non compatibile con il P.A.I.) o come opera esistente da ricostruire, sebbene ad oggi gli esiti di suddetti accertamenti non siano stati comunicati;
- **tutti gli effetti - positivi e negativi - determinati dalla proposta progettuale sulle differenti matrici ambientali sono stati valutati da questa Commissione nel corso dell'iter istruttorio, tuttavia si è dovuta riscontrare una potenziale incompatibilità con il R.D. n. 523/1904 e con il P.A.I.** relativamente alla quale l'Autorità competente non ha pronunciato il giudizio di competenza richiesto sulla documentazione e le integrazioni prodotte dal Proponente: l'assenza del parere dell'A.I.Po ha impedito al MiBACT di formulare il parere sulla compatibilità paesaggistica e ha imposto alla Regione Piemonte di dichiarare che *"non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale"*;
- in tale scenario interlocutorio il **Parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione**, di *"non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto"* dal momento che *"non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto"*, appare l'**unico possibile**, giustificato da *"una motivazione"* più che *"logica, coerente ed autosufficiente"*, stante l'impossibilità di acquisire pareri giuridicamente vincolanti ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del MATTM;

- alla luce delle **molteplici attività di gestione e organizzazione del procedimento di VIA** sopra ricordate si ritiene pertanto **irricevibile l'accusa di “difetto di istruttoria”**;
- “il richiamo all'**art. 26 c. III ter del D.Lgs. 152/2006** contenuto nel parere n. 2510 del 6 ottobre 2017” è **pertinente**, perché sebbene il Proponente non abbia “mai ritirato e/o rinunciato al progetto” ed abbia “sempre tempestivamente ottemperato [...] alle richieste di integrazioni del progetto”, quanto prodotto non è stato ritenuto sufficientemente esaustivo dall'A.I.Po ai fini dell'espressione del parere di competenza.

VISTA ed ESAMINATA la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente a supporto delle Osservazioni dell'08/01/2018, costituita dalle **Controdeduzioni** e dagli **Elaborati di approfondimento** di seguito elencati:

- **Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. For. Giorgio COLOMBO;**
- **Controdeduzioni al Parere n. 2509 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS - PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO - Parere tecnico - ID_VIP: 3525, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO e Dott. Geol. Luca ARIONE;**
- **Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell'acquifero superficiale, a firma Dott. Ing. Antonio CAPELLINO;**
- **Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti;**
- **Planimetria con individuazione del percorso di trasporto e destinazione del materiale di scavo.**

VISTO in particolare l'*Elaborato 1* recante **Controdeduzioni al Parere n. 2510 del 6 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS - ISTRUTTORIA VIA - ID_VIP: 3524.**

CONSIDERATE le **Controdeduzioni del Proponente** contenute nel suddetto *Elaborato 1* e riportate in sintesi nella seguente tabella:

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|--|---|
| <u>Rilievo n. 1</u> “In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 2106 del 24/01/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con nota del 24/02/2017 (pervenuta il 02/03/2017 e anticipata a codesto Ufficio periferico a mezzo di e-mail PEC del 14/02/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) quanto ritenuto necessario per l'aggiornamento della “Relazione paesaggistica” e del | <u>Controdeduzione n. 1</u> Si prende atto che i riferimenti al PPR 2015 presenti nella documentazione presentata sono stati riconosciuti adeguati in quanto aggiornati come richiesto. Si riconosce che nelle pagine 13 del SIA1 e 17 della “Relazione paesaggistica” sono presenti refusi che indicano il PPR del 2009. Il riferimento errato alla delibera di adozione del PPR 2009 anziché PPR 2015 non cambia in nessun modo la sostanza del documento in quanto tutto il resto del documento, compresi gli estratti cartografici, è evidentemente corretto ed aggiornati al PPR 2015. |

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|---|---|
| <p>“SIA 1” al fine di considerare il riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR) del 18/05/2015. Nel merito dei documenti presentati con l’istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la “Relazione paesaggistica” e il “SIA1” trasmessi, <u>benché abbiano preso in considerazione quanto determinato dal PPR nella sua versione riadottata nel 2015, riportino ancora citati i riferimenti di adozione di quella del 2009</u> (cfr. p. 17 della “Relazione paesaggistica” e p. 13 del “SIA1”) [...]</p> | |
| <p><u>Rilievo n. 2</u> “[...] <u>riferimenti di adozione di quella del 2009</u> (cfr. p. 17 della “Relazione paesaggistica” e p. 13 del “SIA1”), così potendo generare la convinzione di altre Amministrazioni coinvolte nell’istruttoria del progetto di cui trattasi che il richiesto aggiornamento non sia in effetti avvenuto”.</p> | <p><u>Controdeduzione n. 2</u> In particolare, le ultime due righe sopra riportate, che fanno riferimento ad ipotetiche convinzioni delle Amministrazioni di non avvenuto aggiornamento dei documenti, evidenziano che gli Uffici competenti, giunti alle pag. 13 del “SIA1” e 17 della “Relazione paesaggistica”, purtroppo, non abbiano tenuto in considerazione le successive pagine che trattano in modo esaustivo il tema paesaggistico, archiviando così il caso senza esprimere il dovuto e puntuale parere sulla tematica è paesaggistica e mettendo in evidente crisi il complessivo lavoro della Commissione VIA-VAS che conclude affermando di “ritiene di non procedere all’ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato”.</p> |
| <p><u>Rilievo n. 3</u> “Tuttavia, nel merito dell’<u>aggiornamento operato</u> si deve comunque evidenziare come lo stesso <u>non sia risultato esaustivo di tutte le necessarie verifiche attese</u>. In particolare, si deve osservare che per quanto attiene alle <u>tutele previste dal PPR riadottato vigente</u> codesta Società riferisce <u>nel caso del vincolo paesaggistico del corso d’acqua</u> solo quanto previsto dalle relative Norme di Attuazione per la parte relativa agli indirizzi dell’articolo 14, “Sistema idrografico” (cfr. comma 6) - attualmente non vigenti ai sensi dell’articolo 143, comma 9, del Codice - e non al contrario quanto già immediatamente vigente per la relative “prescrizioni” (cfr. comma 10), di immediata rilevanza per il presente caso (cfr. p. 27 della “Relazione paesaggistica” e p. 24 del “SIA1”).</p> | <p><u>Controdeduzione n. 3</u> Si prende atto che la relazione paesaggistica aggiornata al PPR 2015 non cita il comma 10 dell’art. 14 delle NdA, riguardante le “prescrizioni”, ma bensì il comma 6 dello stesso articolo che contiene gli “indirizzi”. Di fatto, <u>le “prescrizioni” del comma 10, ribadiscono in altra forma quanto previsto dagli “indirizzi” del comma 6</u>. Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito il contenuto dei due commi. [...] Il Proponente non ha quindi celato alcunché di sostanziale all’Ufficio competente dal punto di vista programmatico e normativo. Le successive argomentazioni, contenute nella relazione paesaggistica di progetto (aggiornata al PPR 2015), dimostrano l’approfondimento della tematica da parte del Proponente che conforta le proprie conclusioni riguardanti la compatibilità del progetto con le norme gli aspetti e paesaggistici. Per maggiore comprensione e per fare chiarezza in merito a quanto contestato, si analizzano punto per punto sia le indicazioni di “indirizzo” (comma 6) sia quelle di “prescrizione” (comma 10) dell’art. 14 delle Norme di Attuazione del PPR 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera a), punto I <p>A tale proposito si rammenta quanto evidenziato a pagina 83 e successive del “SIA1” e a pag. 4 e successive della “Relazione paesaggistica” ed in diversi paragrafi dei documenti depositati (es: pag. 36 Relazione paesaggistica) che evidenziano che l’intervento in progetto <u>non ha carattere “trasformativo” ma bensì di “ripristino e valorizzazione”</u> di infrastrutture irrigue storicamente presenti e danneggiate da eventi alluvionali passati. Per quanto concerne i <u>“salti di valore scenico”</u> si precisa che <u>l’area è sempre stata caratterizzata da tale aspetto legato alle traverse esistenti i cui ruderi sono tutt’ora presenti in alveo con evidente deturpamento del paesaggio</u> come evidenziato nell’immagine sopra riportata in qualità estratto dei documenti depositati. L’intervento proposto consente di <u>bonificare anche paesaggisticamente il sito ripristinando un salto di evidente valore scenico storicamente presente e tradizionalmente utilizzato dal sistema agricolo locale</u> così come indicato nella fotografia inserita nel paragrafo 4.6.7 “Aspetti scenici e di tutela paesaggistica” (pag. 199 SIA1) che testimonia l’effettivo e preesistente valore scenico della cascata denominata “di Barbaresco”</p> |

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|-----------------------|--|
| | <p>fotografata nel 2010 dal progettista dell'intervento proposto (ing. Antonio Capellino). Il progetto proposto si prefigge di ripristinare il salto di valore scenico denominato <u>"Cascata di Barbaresco"</u> come evidenziato nella serie di fotoinserimenti generati dalla modellazione tridimensionale predisposta allo scopo di consentire un'agevole comprensione della complessiva proposta progettuale e, soprattutto, finalizzata a <u>fare apprezzare il conseguente miglioramento paesaggistico derivante</u> dalla ricostruzione dello sbarramento e quindi dalla reintroduzione nel paesaggio percepito del salto scenico già tradizionalmente conosciuto come "Cascata di Barbaresco". [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerazioni del Proponente <p><u>Quanto sopra riportato evidenzia con chiarezza che l'intervento proposto non solo non danneggia gli aspetti caratterizzanti il corso d'acqua, ma ripristina il salto scenico conosciuto localmente come "Cascata di Barbaresco". [...]</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera a), punto II <p>In merito alla <u>riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva</u> si evidenzia che il progetto San Francesco Energie s.r.l. corredato da un specifico documento denominato "Opere di Mitigazione e compensazione (SIA3)" che introduce importanti interventi sulla vegetazione, sull'ambiente e gli habitat nonché sulla fruibilità dei luoghi in piena sintonia con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica espressi dai piani urbanistici locali, e dalle linee guida relative al Sito UNESCO. Per maggiore comprensione si riporta in sintesi il contenuto dell'elaborato di progetto depositato e si evidenzia che gli interventi previsti sono valutati economicamente nell'elaborato n. 20 "Piano finanziario delle opere progettate" dove la <u>San Francesco Energie s.r.l. impegna somme</u> pari a 85.000,00 € per le mitigazioni e 135.000,00 € per compensazioni previste dal SIA <u>che complessivamente ammontano a 215.000,00.</u> [...] Si precisa che <u>il sito in esame non presenta elementi o cenosi vegetali particolarmente degne di nota dal punto di vista naturalistico</u> in quanto la dinamica fluviale, influenzata dai recenti crolli degli sbarramenti, ha provocato una <u>situazione di generale instabilità delle associazioni vegetali</u> che avevano raggiunto un naturale e <u>secolare equilibrio</u> quando la derivazione irrigua San Marzano era attiva e funzionale con sbarramento integro. [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera b), punto I <p>Anche in merito al <u>potenziamento dei corridoi di connessione ecologica</u> si rimanda al paragrafo 1.3 "Riqualificazione della rete ecologica con specie autoctone" dell'elaborato di progetto "Opere di mitigazione e compensazione (SIA3)". [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzi - comma 6, lettera b), punto II <p>Anche in merito al <u>miglioramento dell'accessibilità e fruibilità del sito</u> si rimanda al paragrafo 1.1 "Ripristino funzionale e riqualificazione naturalistica del Canale San Marzano", 1.6 "Ripristino pista ciclabile" e 1.7 "Realizzazione di sentiero naturalistico pedonale" dell'elaborato di progetto "Opere di mitigazione e compensazione (SIA3)". [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 10, lettera a) <p>La lettura dell'estratto sopra riportato evidenzia che la prescrizione (comma 10) coincide sostanzialmente con gli indirizzi (comma 6) analizzati nelle pagine precedenti. Per quanto riguarda Compatibilità con il PdGPO dell'Autorità di Bacino si evidenzia che il progetto è corredato dall'elaborato n. 6 "Studio delle componenti biotiche e abiotiche acquatiche e compatibilità con il PdGPO" al quale si rimanda per le analisi di dettaglio e se ne riportano le conclusioni. [...] La compatibilità con il PAI è stata verificata nello Studio di Impatto Ambientale (SIA1) a pagina 64 e successive e nell'elaborato di progetto n. 4.1 "relazione di compatibilità idraulica" senza riscontrare elementi ostativi alla realizzazione del progetto. Anche per quanto riguarda l'applicazione delle Direttive Quadro Acque e Alluvioni non emergono elementi contrastanti la realizzazione del progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 10, lettera b) <p>La lettura dell'estratto sopra riportato evidenzia che la prescrizione (comma 10, art. 14 PPR 2015) coincide sostanzialmente con gli indirizzi (comma 6, art. 14 PPR 2015) analizzati nelle pagine precedenti. Si rimanda pertanto a quanto già espresso in precedenza in merito all'analisi del comma 6. I seguenti elaborati di progetto, depositati in sede di presentazione dell'istanza, consentono</p> |

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|--|---|
| | <p>complessivamente di verificare la compatibilità con le prescrizioni:</p> <p>2 Relazione tecnica</p> <p>3 Relazione idrologica</p> <p>4.1 Relazione di compatibilità idraulica</p> <p>4.2-4.3-4.4 Planimetria delle aree esondabili</p> <p>4.5 Planimetria dei flussi di piena</p> <p>5 Fascicolo sullo sbarramento fluviale</p> <p>6 Studio delle componenti biotiche e abiotiche acquatiche e compatibilità con PdGPO</p> <p>7 Relazione geologica</p> <p>13 Planimetria di progetto</p> <p>24 Relazione paesaggistica</p> <p>SIA1 Studio di Impatto Ambientale</p> <p>SIA2 Valutazione d'incidenza</p> <p>SIA3 Opere di mitigazione e compensazione</p> |
| <p>Rilievo n. 4</p> <p><u>"Inoltre, l'aggiornamento trasmesso non tiene conto di quanto previsto per la tutela del Sito UNESCO</u> dalla "buffer zone" e dalla "core zone" della "Componente 3 - Le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", con particolare attenzione a quanto stabilito per la funzione delle suddette "buffer zone" (cfr. PPR, Norme di Attuazione, art. 33 "Luoghi ed elementi identitari", commi da 3 a 6, con particolare attenzione per le "prescrizioni" di cui ai medesimi commi 5 e 6 - cfr. anche DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, recante "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato")".</p> | <p>Controdeduzione n. 4</p> <p>Premesso che il progetto interessa la "Core Zone" del Sito Unesco soltanto per quanto riguarda l'ammorsamento dello sbarramento in sponda destra e le opere di ripristino della preesistente presa irrigua, mentre la restante parte del progetto con sbarramento, impianto idroelettrico e opere accessorie è in "Buffer Zone", cioè in "area esterna di protezione", come indicato con estratto PRGC di pag. 11 del "SIA1". <u>Si evidenzia che la presenza del vincolo di tutela del sito Unesco è citato nei documenti presentati ed in particolare a pag. 34 e 46 della "Relazione paesaggistica" e a pag. 11, 95, 97, 187 e 199 dello "Studio di Impatto Ambientale SIA1".</u> In merito al "obiettivi prioritari", "direttive" e "prescrizioni", contenute nell'art. 33 delle Norme di Attuazione del PPR 2015, si riporta il contenuto dei commi contestati e si analizza punto per punto la compatibilità dell'intervento con i suddetti "obiettivi prioritari", "direttive" e "prescrizioni".</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi prioritari - comma 3, lettere a) b) c) d) e) <p>Per quanto riguarda gli obiettivi prioritari si evidenzia che:</p> <p>a) il progetto consente di ripristinare una derivazione irrigua da secoli esistente a servizio del comparto agricolo locale ed ora inefficiente a causa dei danni alluvionali intervenuti, pertanto persegue un obiettivo di salvaguardia dell'identità storica e culturale dell'area;</p> <p>b) il progetto si prefigge il ripristino e la riqualificazione funzionale e naturalistica del Canale irriguo San Marzano e delle relative opere idrauliche che sono certamente un patrimonio edilizio di impianto storico (ottocentesco) in ambito agricolo, pertanto è compatibile con l'obiettivo prefissato;</p> <p>c) il progetto non introduce alcun elemento di frammentazione territoriale e le azioni di progetto consentono di ripristinare e riqualificare il corridoio di connessione ecologica costituito dall'asse fluviale e dalle aree di perialveo che oggi risultano frammentate, pertanto anche l'obiettivo di salvaguardia dell'integrità territoriale risulta perseguito;</p> <p>d) il progetto consente di ripristinare il salto scenico preesistente e tradizionalmente conosciuto come "cascata di Barbaresco" e gli habitat da secoli presenti a tergo della cascata ora parzialmente disastriati a causa degli eventi alluvionali. Si prevede quindi il pieno raggiungimento dell'obiettivo di salvaguardia dell'impianto scenico paesaggistico percettivo;</p> <p>e) Le opere di mitigazione e compensazione previste nell'elaborato SIA3 dello Studio di impatto ambientale sono puntualmente finalizzate al miglioramento della fruizione del patrimonio storico e ambientale nel pieno rispetto degli obiettivi prestabiliti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttive - comma 4 <p>Le direttive di cui al comma 4 sono di specifica competenza dei piani locali ai quali il progetto fa rigoroso riferimento in tutte le sue parti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 5, lettera a) <p>Come evidenziato nella sopra esposta analisi degli obiettivi prioritari, il progetto è finalizzato alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito d'intervento, localizzato nel fondovalle Tanaro ai piedi di un versante boscato, che si trova in posizione marginale e decentrata rispetto alla zona vitivinicola e alle emergenze</p> |

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|-----------------------|---|
| | <p>paesaggistiche tutelate dal sito Unesco “Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. La verifica della compatibilità paesaggistica e ambientale è stata sviluppata in sede di “Relazione paesaggistica” e di “Studio di impatto ambientale (SIA1-SIA2 e SIA3)” redatti in conformità con la normativa vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 5. lettera b) <p>Il progetto prevede anche l’installazione di “adeguata cartellonistica di informazione scientifica” così come indicato a pag. 12 della dell’elaborato SIA3 “Opere di mitigazione e compensazione” che sarà realizzata con le modalità non appena giungeranno dal Ministero e dalla Regione a seguito dell’approvazione del PPR avvenuta con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, quindi in data successiva alla presentazione del progetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni - comma 6, lettere a) b) c) d) e) f) g) <p>Per quanto riguarda le prescrizioni riguardanti il consolidamento della rete di tutela esistente si analizza la compatibilità dell’intervento con le finalità prevista e si evidenzia che:</p> <p>a) il progetto <i>non interferisce con gli aspetti vitivinicoli del territorio e favorisce l’uso agrario</i> del territorio in quanto ripristina una derivazione irrigua esistente di notevole importanza per il comparto agricolo locale al servizio di un comprensorio irriguo che si estende a cavallo delle province di Cuneo e di Asti, nel quale grande importanza ha la coltivazione intensiva di orti. L’attuale approvvigionamento idrico tramite circa 200 pozzi depaupera in modo significativo la falda idrica, pertanto l’intervento di ripristino funzionale del canale irriguo San Marzano si configura come un effettivo miglioramento dell’assetto idrico territoriale. <u>A tale proposito si fornisce l’elaborato n. 3 “Relazione tecnica di analisi del sovrasfruttamento dell’acquifero superficiale” e l’elaborato n. 4 “Planimetria con individuazione delle aree irrigabili e dei pozzi esistenti”.</u></p> <p>b) il progetto <i>non interferisce con i luoghi del vino</i>. I vigneti e l’attività vitivinicola sono ubicati nella parte sommitale delle colline dalle quali non esiste intervisibilità con il progetto proposto come evidenziato nella “Relazione paesaggistica” a pag. 39 e successive.</p> <p>c) il progetto consente di ripristinare una derivazione irrigua da secoli esistente a servizio del comparto agricolo locale ed ora inefficiente a causa dei danni alluvionali intervenuti, pertanto persegue un obiettivo di salvaguardia dell’identità storica e culturale dell’area.</p> <p>d) il progetto consente di ripristinare il salto scenico preesistente e tradizionalmente conosciuto come “cascata di Barbaresco” e gli habitat da secoli presenti a tergo della cascata ora parzialmente disastriati a causa degli eventi alluvionali. Si prevede quindi il pieno raggiungimento dell’obiettivo di salvaguardia dell’impianto scenico paesaggistico percettivo;</p> <p>e) Come dimostrato dalla “Relazione paesaggistica”, il progetto non è in grado di influire negativamente sull’ “immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese” in quanto è localizzato nel fondovalle Tanaro ai piedi di un versante boscato, e si trova in posizione marginale e decentrata rispetto alla zona vitivinicola e alle emergenze paesaggistiche tutelate dal sito Unesco “Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.</p> <p>f) Gli interventi edilizi proposti dal progetto riguardano la ricostruzione dello sbarramento preesistente e il recupero delle opere di derivazione in sponda destra, nonché la costruzione dell’impianto idroelettrico completamente interrato in sponda sinistra e privo di qualsiasi emergenza rispetto al piano di campagna. È quindi un intervento certamente di alto livello qualitativo e tecnico.</p> <p>g) Il progetto riqualifica e valorizza un’area compromessa dal punto di vista paesaggistico e ambientale in quanto le azioni previste consentono di eliminare i ruderi delle opere idrauliche e dello sbarramento crollato a seguito degli eventi alluvionali recenti, nonché di ripristinare la viabilità pedonale e ciclistica e di potenziare le connessioni ecologiche. Non sono comunque presenti e non vengono introdotti dal progetto elementi di detrazione visiva sugli assi viari di accesso alla core zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considerazioni <p>Per meglio inquadrare il sito d’intervento e il contesto ambientale, legato anche</p> |

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|--|---|
| | <p>alla presenza del sito Unesco, si propongono le seguenti immagini tridimensionali che evidenziano il fatto che tra il sito di intervento e il comprensorio vitivinicolo tutelato e presente un'ampia fascia boscata di versante che separa nettamente la realtà vitivinicola da quella del fondovalle Tanaro in cui si prevede di realizzare le opere in progetto. Il paesaggio è costituito da un settore di pianura alluvionale di fondovalle coltivata, dal letto del Fiume Tanaro, da un versante a forte pendenza boscato e da una zona collinare soprastante il versante nella quale sono sviluppate le attività vitivinicole. È evidente che il versante boscato costituisce una fascia che divide nettamente l'area vitivinicola tutelata dal sito Unesco (in alto) dal fiume e dall'area agricola a seminativo e prato presente in sinistra orografica (in basso). Anche la viabilità di accesso alla "core zone" è molto distante dal sito d'intervento che non interferisce con i coni visuali di interesse paesaggistico riguardanti il sito Unesco.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Compatibilità Idraulica e con il PAI</u> <p>Al fine dell'espressione del parere di competenza in ordine alla compatibilità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 ed alla compatibilità con le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, è presente lo specifico elaborato progettuale 4.1 "Relazione di compatibilità idraulica". Il suddetto documento progettuale dimostra la compatibilità del progetto idroelettrico proposto con i succitati R.D. 523/1904 e Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, nonché con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e con la "Direttiva Traverse" dell'Autorità di Bacino del fiume Po. Il documento è redatto secondo le disposizioni della Direttiva 4 del P.A.I. "contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce <A> e ". Nello specifico, il documento è sviluppato in accordo alla "Direttiva Traverse" contenente i "criteri integrativi per la valutazione della compatibilità delle opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica". Tutte le normative succitate impongono i requisiti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, come l'impianto idroelettrico in progetto, all'interno degli alvei dei fiumi o delle fasce fluviali degli stessi, non vietandone a priori la costruzione.</p> |
| <p><u>Rilievo n. 5</u> "Eguale considerazione deve essere rivolta alla <u>tutela delle aree boscate</u> (cfr. "SIAI", p. 12; cfr. al contrario p. 16 della "Relazione paesaggistica"), dichiarate come interferite dal progetto di cui trattasi e oggetto di prescrizioni immediatamente vigenti ai sensi dell'articolo 16, comma 13, delle Norme di Attuazione del medesimo PPR, ma di cui non si tratta nella nuova "Relazione paesaggistica" in merito alla loro concreta interferenza da parte del progetto".</p> | <p><u>Controdeduzione n. 5</u> Si prende atto dell'incongruenza generata da un mero errore formale dovuta all'analisi del vincolo paesaggistico per presenza di bosco segnalato erroneamente nel documento "SIAI Studio di Impatto Ambientale". Il progetto non interferisce con aree boscate così come correttamente evidenziato nella "Relazione paesaggistica".</p> |
| <p><u>Rilievo n. 6</u> Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve inoltre rilevare come con la suddetta nota di trasmissione del 24/02/2017 non si sia dato riscontro alla ulteriore richiesta formulata per quanto attiene all'<u>istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003</u>: "Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con</p> | <p><u>Controdeduzione n. 6</u> La Proponente, San Francesco Energie s.r.l., ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 10/R del 29 luglio 2003 e s.m.i., (così modificato dal Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 2/R del 9 marzo 2015), ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003. Il medesimo Regolamento Regionale prevede che la documentazione necessaria per l'Istruttoria di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 sia presentata dall'Istante successivamente alla conclusione della fase relativa alla concorrenza, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Autorità Concedente. Infatti, l'articolo 15 bis (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica) del suddetto Regolamento Regionale prevede: "1. La domanda di concessione ad uso energetico è presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003, con le modalità di</p> |

| Rilievi al Proponente | Controdeduzioni del Proponente |
|---|---|
| <p><i>l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP".</i></p> | <p>cui all'articolo 8 ed è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 11, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 è presentata, nei termini di cui al comma 2, solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.</p> <p>2. Espletata la visita locale di cui all'articolo 14, l'autorità competente:</p> <p>a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;</p> <p>b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorsi inutilmente i quali le domande di cui al comma 1 sono rigettate. ...".</p> <p>Pertanto, come previsto dalle norme specifiche, la Proponente ha provveduto a depositare le istanze relative ai procedimenti di Concessione di Derivazione, Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica. La documentazione depositata dalla Proponente riguarda invece esclusivamente i procedimenti di Concessione di Derivazione e Valutazione di Impatto Ambientale.</p> |

CONSIDERATO che, con tali Controdeduzioni, il Proponente ha inteso controbattere alle posizioni di cui al Parere n. 2510 del 06/10/2017, *"con particolare riferimento a quanto ivi espresso in merito ai contenuti di tipo paesaggistico della Relazione paesaggistica" e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA1)",* evidenziando *"che tutti gli argomenti sono stati trattati ed erano a disposizione degli Enti"*.

CONSIDERATO che tutti i Rilievi (dal n. 1 al n. 6) di cui al Parere della Commissione n. 2150 del 06/10/2017, ai quali il Proponente ha fornito le citate Controdeduzioni, sono stati formulati dal **MiBACT - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V** con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017, acquisita al prot. n. 1168/CTVA del 14/04/2017.

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, a questa Commissione **non è pervenuta alcuna nota a riscontro delle suddette Controdeduzioni del Proponente da parte del MiBACT**, che compare tra gli Enti in indirizzo delle Osservazioni dell'08/01/2018 e della relativa documentazione allegata.

VALUTATO che le Controdeduzioni del Proponente mirano a chiarire e sviluppare **alcuni temi in merito alle evidenze formalizzate dal MiBACT ma non esauriscono la trattazione delle ulteriori criticità** riscontrate nel corso del procedimento di VIA, sintetizzate nei seguenti punti aggiuntivi del Parere della Commissione n. 2510 del 06/10/2017:

[...]

VISTI i pareri negativi già espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con riferimento ai suddetti progetti, che prevedono interventi sulla medesima traversa, relativamente ai quali è necessario stabilire se si tratti di realizzazione di una nuova opera oppure ricostruzione di un manufatto esistente, analoghi a quelli di cui alla proposta di progetto in esame;

[...]

VALUTATO che il-progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti;

[...]"

VALUTATO che relativamente a tali questioni il Proponente **non ha saputo fornire indicazioni risolutive.**

RITENUTE dunque **non esaustive** le Osservazioni e le Controdeduzioni presentate dal Proponente ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria di VIA e nel **Parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione**, poiché la documentazione prodotta dal Proponente non permette di superare le criticità riscontrate che risultano ostative all'autorizzazione e realizzazione dell'intervento.

VALUTATO pertanto che **continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale** sul progetto in questione.

VISTO l'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010, ai sensi del quale *"nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione"*.





RICHIAMATO in conclusione il citato Parere formulato in relazione alle opere di cui trattasi, confermando le valutazioni istruttorie finora espresse dalla scrivente Commissione e in esso contenute.
















Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO













la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS






RITIENE:

- di **non accogliere le istanze** della Società **San Francesco Energie S.r.l. (Proponente)** di *"annullare e/o revocare integralmente [...] la comunicazione dei motivi ostativi", "riavviare il procedimento amministrativo per l'acquisizione dei pareri vincolanti dell'A.I.P.O., del MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, nonché della REGIONE PIEMONTE, e per la conseguente espressione del nuovo parere a cura della CTVA"* e *"provvedere ad una nuova valutazione dell'istanza di V.I.A. [...] ad intervenuta acquisizione dei pareri vincolanti [...] previa approfondita disamina delle allegate Controdeduzioni, Relazioni e Planimetrie"* di cui alla nota di osservazioni dell'08/01/2018 (acquisita al prot. n. DVA-352 del 09/01/2018 e al prot. n. CTVA-136 del 12/01/2018), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, per le motivazioni sopra espresse;
- di **confermare il Parere n. 2510 del 06/10/2017** di **non procedere all'ulteriore corso della valutazione del progetto denominato "Ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco"** nella Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 2, comma 22, lettera c) del D.Lgs. n. 128/2010.

| | |
|---|--|
| Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente) |  |
| Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS) | ASSENTE |
| Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA) |  |
| Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale) |  |
| Avv. Sandro Campilongo (Segretario) |  |

| | |
|---------------------------------|--|
| Prof. Saverio Altieri |  |
| Prof. Vittorio Amadio |  |
| Dott. Renzo Baldoni |  |
| Avv. Filippo Bernocchi | ASSENTE |
| Ing. Stefano Bonino |  |
| Dott. Andrea Borgia |  |
| Ing. Silvio Bosetti |  |
| Ing. Stefano Calzolari |  |
| Ing. Antonio Castelgrande | ASSENTE |
| Arch. Giuseppe Chiriatti |  |
| Arch. Laura Cobello |  |
| Prof. Carlo Collivignarelli |  |
| Dott. Siro Corezzi | ASSENTE |
| Dott. Federico Crescenzi |  |
| Prof.ssa Barbara Santa De Donno |  |
| Cons. Marco De Giorgi |  |
| Ing. Chiara Di Mambro |  |
| Ing. Francesco Di Mino |  |

| | |
|---|--|
| Avv. Luca Di Raimondo |  |
| Ing. Graziano Falappa |  |
| Arch. Antonio Gatto |  |
| Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini |  |
| Ing. Despoina Karniadaki |  |
| Dott. Andrea Lazzari | ASSENTE |
| Arch. Sergio Lembo |  |
| Arch. Salvatore Lo Nardo |  |
| Arch. Bortolo Mainardi |  |
| Avv. Michele Mauceri | ASSENTE |
| Ing. Arturo Luca Montanelli | ASSENTE |
| Ing. Francesco Montemagno |  |
| Ing. Santi Muscarà |  |
| Arch. Eleni Papaleludi Melis |  |
| Ing. Mauro Patti |  |
| Cons. Roberto Proietti | ASSENTE |
| Dott. Vincenzo Ruggiero | ASSENTE |
| Dott. Vincenzo Sacco | ASSENTE |

| | |
|--|--|
| Avv. Xavier Santiapichi |  |
| Dott. Paolo Saraceno |  |
| Dott. Franco Secchieri |  |
| Arch. Francesca Soro |  |
| Dott. Francesco Carmelo Vazzana |  |
| Ing. Roberto Viviani | ASSENTE |



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA)

Allegati: 1 (Parere tecnico istruttorio DG ABAP prot. n. 15165 del 04 / 06/2018)

Roma, (vedi intestazione digitale)

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l.
(sanfrancescoenergie@legalmail.it)

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 3524 e 3525]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
A1805A - Settore Difesa del Suolo
(difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto:

BARBARESCO, CASTAGNITO e NEIVE (CN) – “Ricostruzione traversa del canale irriguo ‘San Marzano’ con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco” sul Fiume Tanaro.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)

Proponente: Società San Francesco Energie s.r.l.

Comunicazione emissione parere tecnico istruttorio della DG ABAP – art. 10bis della legge n. 241/90. Comunicazione alla Società San Francesco Energie s.r.l.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 3524 e 3525]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
(dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Tecnico per le dighe di Torino
(digheto@pec.mit.gov.it)

e, p.c.

Al Distretto Idrografico del fiume Po
Segretariato Generale
(protocollo@postacert.adbpo.it)

e, p.c.

All'AIPo – Ufficio di Alessandria
(ufficio-al@cert.agenziapo.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al procedimento in argomento; visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; vista la nota del medesimo Ministero prot. n. DVA.RU.U.10047 del 02/05/2018 con la quale si chiede, in considerazione di quanto in ultimo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere n. 2713 del 20/04/2018, alla Direzione generale ABAP di trasmettere con ogni possibile urgenza il relativo parere tecnico istruttorio; **si comunica alla Società San Francesco Energie s.r.l.** che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

parere tecnico istruttorio del 04 / 06 / 2018, prot. n. 15165 (allegato alla presente quale parte integrante), ha ritenuto – allo stato attuale degli atti disponibili - di non poter determinare la compatibilità ambientale del progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.


Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio sia stato espresso ai sensi del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si comunica a codesta Società San Francesco Energie s.r.l. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Società San Francesco Energie s.r.l. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società San Francesco Energie s.r.l. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Piemonte al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società San Francesco Energie s.r.l. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati.

IL Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer 
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini


IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA




Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)
Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA)
Allegati:

Roma, (vedi intestazione digitale)

Oggetto: **BARBARESCO, CASTAGNITO e NEIVE (CN) – “Ricostruzione traversa del canale irriguo ‘San Marzano’ con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco” sul Fiume Tanaro.**

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)

Proponente: Società San Francesco Energie s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*” (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM-MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO il DPCM 29 aprile 2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito “Direzione generale ABAP”) al Direttore Generale Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, in particolare l'articolo 23, comma 2, il quale stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente.

CONSIDERATO che la **Società San Francesco Energie s.r.l.**, con nota priva di data e protocollo (trasmessa a mezzo di e-mail PEC il 27/12/2016 e pervenuta con i relativi documenti allegati il 29/12/2016), ha presentato istanza anche a questo Ministero per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 del progetto di **Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco** sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN).

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.U.843 del 16/01/2017 ha comunicato di aver completato positivamente l'esame preliminare di competenza sull'istanza ed i documenti trasmessi e, di conseguenza, la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 2106 del 24/01/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con istanza del 27/12/2016 (pervenuta in formato cartaceo il 29/12/2016) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale per la dichiarazione di compatibilità ambientale – VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.843 del 16/01/2017 ha comunicato, tra l'altro, "... la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi ...".

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve evidenziare che a seguito della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero, conseguenti all'emanazione del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 - definitivamente attuato a decorrere dall'11/07/2016 -, risulta competente per il procedimento di cui trattasi oltre a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Si evidenzia, per quanto sopra, a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. la necessità che tutta la documentazione progettuale e il SIA (compresi quindi anche le future integrazioni) siano trasmessi ai suddetti Uffici centrale e periferico di questo Ministero, risultando quello citato nella predetta istanza pervenuta il 27/12/2016 Ufficio centrale ormai soppresso e il cui indirizzo di e-mail PEC non è coerentemente più attivo.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Si chiede, pertanto, di voler aggiornare il proprio indirizzario con i corretti recapiti delle e-mail PEC degli Uffici di questo Ministero come sopra riportato per la medesima Soprintendenza ABAP e, a piè di pagina, per questo Servizio V, Tutela del paesaggio.

Di conseguenza, si deve chiedere di voler trasmettere una copia digitale e cartacea del progetto e dello SIA di cui trattasi anche alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Inoltre e come indicato nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (di concerto redatte con questo Ministero e pubblicate nella loro attuale versione "Rev.4 del 3.12.2013"), a questo Ministero devono essere ugualmente inoltrate anche tre copie digitali della documentazione trasmessa.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. quanto segue.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve rilevare come la "Relazione paesaggistica" e il "Quadro programmatico" del SIA (pp. 13-22) non abbiano verificato la compatibilità del progetto di cui trattasi con le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale nella sua versione aggiornata dalla Regione Piemonte con la relativa riadozione di cui alla D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 (pubblicata in BURP n. 20 del 21/05/2015), ma con quella non più vigente adottata nel 2009.

Si chiede, pertanto, alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. di voler aggiornare i suddetti documenti allegati all'istanza con la citazione e conseguente verifica di quanto proposto per la presente fase di VIA con le prescrizioni immediatamente cogenti del suddetto vigente Piano paesaggistico regionale (cfr. articolo 143, co. 9, del D.Lgs. 42/2004).

Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di ricevere gli elaborati aggiornati e gli atti di cui sopra, specificando come la presente richiesta di aggiornamento non deve essere intesa quale richiesta di documentazione integrativa per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP, risultando il suddetto aggiornamento un preciso obbligo del SIA per una corretta verifica degli atti programmatori attualmente vigenti.

Con l'occasione, si ritiene utile evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che sulla medesima area interessata dal proprio progetto sono stati presentati nel corso degli anni precedenti altri due progetti di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico.

Il primo progetto (MATTM-DVA: ID_VIP 2632 della Società EDISON S.p.A.) è stato già oggetto del Decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 33 del 16/02/2016.

Il secondo progetto (MATTM-DVA: ID_VIP 3131 della Società TANARO POWER S.p.A.) è ancora in fase di istruttoria presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e questo Ministero.



Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Per quanto sopra e visto quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID_VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo ai progetti di cui sopra della Società EDISON S.p.A. e della Società TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, si comunica alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la scrivente Direzione generale ABAP, competente per la presente procedura di VIA ai sensi del DM n. 44/2016 per l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvederà all'istruttoria procedimentale di competenza nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo diverso ed aggiornato avviso della medesima da acquisirsi nel corso del presente procedimento.

Alla Regione Piemonte, visto quanto appreso nel corso della riunione del 12 dicembre u.s. presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS relativamente all'espressione di un parere da parte dell'AIPo per un impianto idroelettrico proposto sullo stesso Fiume Tanaro in riferimento alla relativa compatibilità con il P.A.I., si deve chiedere di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Per tutto quanto sopra esposto e richiesto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento.

Inoltre e considerato che il progetto allegato e il relativo S.I.A. non contengono un elaborato metodologicamente unitario e specificatamente dedicato allo studio e verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico come previsto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del medesimo SIA – ma solo una "Relazione preliminare di inquadramento archeologico", priva d'altronde di aspetti riguardanti il patrimonio archeologico paleontologico -, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Qualora codesta Soprintendenza ABAP dovesse riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato in aggiornamento dalla proponente a seguito della suddetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, deve comunicarlo a questa medesima Direzione generale entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi, non appena ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società **San Francesco Energie s.r.l.**, con e-mail PEC del 14/02/2017 e con nota del 24/02/2017, a riscontro di quanto chiesto dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 24/01/2017, ha trasmesso "... copia degli elaborati denominati '24 - Relazione paesaggistica' e 'SIA1 - Studio di Impatto Ambientale' aggiornati in merito alla compatibilità con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui al D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015. Gli elaborati allegati alla presente aggiornano e sostituiscono gli elaborati omonimi già trasmessi ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 2106 del 24/01/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società **SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l.** con nota del 24/02/2017 (pervenuta il 02/03/2017 e anticipata a codesto Ufficio periferico a mezzo di e-mail PEC del 14/02/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) quanto ritenuto necessario per l'aggiornamento della "Relazione paesaggistica" e del "SIA1" al fine di considerare il riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR) del 18/05/2015.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società **SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l.** che la "Relazione paesaggistica" e il "SIA1" trasmessi, benché abbiano preso in considerazione quanto determinato dal PPR nella sua versione riadottata nel 2015, riportino ancora citati i riferimenti di adozione di quella del 2009 (cfr. p. 17 della "Relazione paesaggistica" e p. 13 del "SIA1"), così potendo generare la convinzione di altre Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria del progetto di cui trattasi che il richiesto aggiornamento non sia in effetti avvenuto.

Tuttavia, nel merito dell'aggiornamento operato si deve comunque evidenziare come lo stesso non sia risultato esaustivo di tutte le necessarie verifiche attese.

In particolare, si deve osservare che per quanto attiene alle tutela previste dal PPR riadottato vigente codesta Società riferisce nel caso del vincolo paesaggistico del corso d'acqua solo quanto previsto dalle relative Norme di Attuazione per la parte relativa agli indirizzi dell'articolo 14, "Sistema idrografico" (cfr. comma 6) - attualmente non vigenti ai sensi dell'articolo 143, comma 9, del Codice - e non al contrario quanto già immediatamente vigente per la relative "prescrizioni" (cfr. comma 10), di immediata rilevanza per il presente caso (cfr. p. 27 della "Relazione paesaggistica" e p. 24 del "SIA1").



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Inoltre, l'aggiornamento trasmesso non tiene conto di quanto previsto per la tutela del Sito Unesco dalla "buffer zone" e dalla "core zone" delle "Componente 3 – Le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", con particolare attenzione a quanto stabilito per la funzione delle suddette "buffer zone" (cfr. PPR, Norme di Attuazione, art. 33 "Luoghi ed elementi identitari", commi da 3 a 6, con particolare attenzione per le "prescrizioni" di cui ai medesimi commi 5 e 6 – cfr. anche DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, recante "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato").

Egual considerazione deve essere rivolta alla tutela delle aree boscate (cfr. "SIA1", p. 12; cfr. al contrario p. 16 della "Relazione paesaggistica"), dichiarate come interferite dal progetto di cui trattasi e oggetto di prescrizioni immediatamente vigenti ai sensi dell'articolo 16, comma 13, delle Norme di Attuazione del medesimo PPR, ma di cui non si tratta nella nuova Relazione paesaggistica in merito alla loro concreta interferenza da parte del progetto.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve inoltre rilevare come con la suddetta nota di trasmissione del 24/02/2017 non si sia dato riscontro alla ulteriore richiesta formulata per quanto attiene all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003:

"Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP".

Per tutto quanto sopra esposto e richiesto, si richiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento, tenendo in considerazione le ulteriori osservazioni di cui sopra della scrivente per quanto attiene la tutela paesaggistica delle aree interessate.

Inoltre è considerato che il progetto allegato e il relativo S.I.A. non contengono un elaborato metodologicamente unitario e specificatamente dedicato allo studio e verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico come previsto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del medesimo SIA – ma solo una "Relazione preliminare di inquadramento archeologico", priva d'altronde di aspetti riguardanti il patrimonio archeologico paleontologico -, si conferma la richiesta a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Si conferma che qualora codesta Soprintendenza ABAP dovesse riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato in aggiornamento dalla proponente a seguito della suddetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, deve comunicarlo a questa medesima Direzione generale entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi, non appena ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Alla Regione Piemonte si conferma la richiesta di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l. con e-mail PEC del 10/03/2017, come riscontro alla nota della Direzione generale ABAP del 10/03/2017, ha trasmesso "... documentazione relativa alla VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO nel contesto dell'impianto in oggetto ...", quindi pubblicata sul sito web dell'Autorità competente.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.639 del 02/03/2017, ha convocato una riunione presso la propria sede per il 16/03/2017, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo con nota prot. n. 15208 del 28/03/2018 ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al procedimento in oggetto, nell'ambito del quale la Regione Piemonte deve esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 152/2006, si evidenzia quanto segue.

Visti i precedenti pareri negativi espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente ad analoghi progetti di ripristino del medesimo manufatto, è stato effettuato in data 08/02/2017 presso il Settore scrivente un incontro preliminare tra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Alla luce delle risultanze del suddetto incontro, questo Settore ha formalmente richiesto ad AIPO, con nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017, il parere ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che a tutt'oggi il suddetto parere non risulta ancora pervenuto e preso atto dell'esito interlocutorio dell'incontro tenutosi in data 16/03/2017 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po, si rileva che non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e si resta pertanto in attesa dei successivi sviluppi, a seguito delle iniziative che i partecipanti al suddetto incontro si sono impegnati a porre in essere.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 11756 del 14/04/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7454 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 15208 del 28/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica di non aver ancora acquisito il parere dell'AIPO per il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra e preso ugualmente atto delle risultanze dell'incontro del 16/03/2017 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se si sia potuta definire la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che Il Segretario Generale del Distretto Idrografico del fiume Po con nota prot. n. 2304 del 27/04/2017 ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla Vs. nota n. 11756 del 14/04/2017 si rende noto che in relazione alla tipologia dell'opera (traversa idroelettrica) e alla sua ubicazione (fiume Tanaro a Barbaresco) il parere di compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), deve essere formulato da AIPO, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, visti i pareri n. 2509 e 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha comunicato ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 alla Società San Francesco Energie s.r.l. i conseguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del proponente, come di seguito si trascrive integralmente:



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n. 2150 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2510"] del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017 con cui, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione []" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]"

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017.

Poiché quanto sopra enunciato comporta la archiviazione del procedimento di V.I.A., nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che con la presente si sollecita, nonché il rigetto del Piano di Utilizzo presentato, si ritiene di dover dare attuazione, per entrambi i procedimenti, alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Al riguardo, si evidenzia che la Società potrà avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al citato art. 10-bis della Legge n. 241/90, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa. Si precisa che, nel caso codesta Società intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite pec.

Si allegano alla presente i pareri nn. 2150 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2510"] e 2509 del 06/10/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 16/10/2017 sono allegati i pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 2509 del 06/10/2017, relativo al Piano di utilizzo terre ai sensi del DM 161/2012, e n. 2510 del 06/10/2017, relativo al progetto di cui trattasi, nel quale ultimo la stessa Commissione ha, tra l'altro, "... **VALUTATO** che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; ...".

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.U.25757 dell'08/11/2017, a riscontro di quanto rappresentato dal proponente, ha accolto la richiesta di quest'ultimo di differimento di 60 giorni del termine di cui alla suddetta nota del 16/10/2017.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31983 del 14/11/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 11756 del 14/04/2017 ed al conseguente riscontro del Segretario Generale del Distretto idrografico del fiume Po prot. n. 2304 del 27/04/2017, si deve chiedere all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) se abbia potuto determinare la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto ancora dal vigente approvato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 11 – DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, pubblicata in BURP n. 42 del 19/10/2017, S.O. n. 1).

La suddetta nuova richiesta a codesta Agenzia è determinata dall'acquisizione della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, con la quale si è comunicato al proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 l'avvenuta espressione del parere n. 2510 del 06/10/2017 da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la quale ha ritenuto "... di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto ..." di cui trattasi, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 26, co. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 (nella sua formulazione previgente alla riforma di cui al D.Lgs. 104/2017).

Con la stessa nota, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha anche sollecitato questa Direzione generale ABAP a trasmettere il proprio parere tecnico istruttorio sul progetto di cui trattasi, il quale parere tuttavia si evidenzia al medesimo Dicastero non può essere emesso allo stato attuale se non nel senso di una perdurante impossibilità a determinare la compatibilità paesaggistica del medesimo progetto, in mancanza di una esplicita espressione della preposta Amministrazione pubblica rispetto alla compatibilità dello stesso progetto con il P.A.I.

Con l'occasione, si trasmette alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la suddetta nota del 16/10/2017 e gli allegati pareri nn. 2509 e 2510, per la relativa completezza degli atti attinenti al procedimento di cui trattasi.

Alla Società San Francesco Energie S.p.A. si chiede, in ogni caso, che le eventuali proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, come richieste dal MATTM-DVA con la suddetta nota del 16/10/2017, siano trasmesse anche a questo Ministero (Direzione generale ABAP e competente Soprintendenza ABAP), come anche si chiede che questo stesso Ministero sia informato, almeno per conoscenza, delle note che si presentano al MATTM-DVA per il differimento di termini procedurali che possono incidere sulle espressioni di propria competenza (cfr. nota del 25/10/2017 citata dal MATTM-DVA nella nota prot. n. DVA.RU.U.25757 del 08/11/2017).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., per il tramite del proprio consulente legale, con nota dell'08/01/2018, avente ad oggetto "... Formali e motivate osservazioni, con contestuali istanze da assumersi in autotutela a cura del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE" e quale riscontro di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, ha comunicato le proprie "... Formali e motivate osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis, sulla manifesta violazione di legge, sub specie degli artt. 3 e 10bis della L. 241/1990, con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria ...", allegando alla stessa nota cinque documenti di controdeduzione nel merito di quanto esposto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nei relativi pareri sopra citati (due controdeduzioni ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nn. 2509 e 2510 del 06/10/2017; una relazione tecnica; due planimetrie).



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

CONSIDERATO che le controdeduzioni del proponente sono state trasmesse anche alla Direzione generale ABAP, benché le stesse quali formali e motivate osservazioni facciano riferimento ai soli atti espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche se quest'ultimi hanno ripreso le comunicazioni effettuate nel corso del presente procedimento dalla suddetta Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che nel documento allegato dal proponente e denominato "*Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Istruttoria VIA - ID_VIP: 3524*" (cfr. p. 4), si afferma che la stessa Direzione generale ABAP ha potuto provocare con la frase riportata dallo stesso proponente - in verità, in modo avulso dal contesto a cui si riferisce e rispetto al suo letterale contenuto ed in effetti totalmente contrario a quanto prospettato dal proponente - un possibile fraintendimento di fatto provocando con ciò gli effetti prodotti dal parere sopra citato del 06/10/2017. Si ritiene in merito, che quanto prospettato dal proponente sia destituito di qualsiasi fondamento, avendo la stessa Direzione generale ABAP ben esposto le ragioni che l'hanno indotta a non formalizzare ancora il proprio parere tecnico istruttorio e, nel contempo, a richiedere in più occasioni all'AIPo la trasmissione del relativo parere, il tutto a prescindere quindi dal pur citato errore di citazione del proponente dei riferimenti di riadozione del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che nel documento allegato dal proponente e denominato "*Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Istruttoria VIA - ID_VIP: 3524*" (cfr. p. 6), si afferma che "... *l'intervento in progetto non ha carattere 'trasformativo' ma bensì di 'ripristino e valorizzazione' di infrastrutture irrigue storicamente presenti e danneggiate da eventi alluvionali passati ...*". Si ritiene, al contrario, che l'intervento in progetto sia invece trasformativo dei luoghi, come d'altronde ben illustrato nelle successive immagini dello stesso documento (cfr. pp. 8-12), di fatto costituendo ciò motivo di nuova verifica di compatibilità dello stesso intervento con le prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale e, di conseguenza, con la compatibilità con le norme del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), quest'ultimo a carico della relativa Autorità competente, individuata dal Distretto idrografico del fiume Po nell'AIPo, anche solo a verificare il non mutamento delle condizioni paesaggistiche del fiume a causa della realizzazione del medesimo intervento, non potendosi le stesse condizioni accettarsi anche solo per l'avvenuta proposta di opere di compensazione a margine dei lavori previsti. Nel merito, quindi, non si può concordare con il proponente nel momento in cui nel medesimo documento di cui trattasi (cfr. p. 24), lo stesso ritiene risolutiva nel merito della compatibilità del suo progetto il fatto che lo Studio di Impatto Ambientale dallo stesso redatto abbia già risolto la valutazione di compatibilità dell'intervento proposto con le indicazioni del PAI, di fatto con ciò ribaltando le competenze in merito riservate all'AIPo, la quale tuttavia ha già avuto modo di esprimersi per due volte in senso negativo per simili interventi localizzati entrambi sullo stesso luogo oggi interessato dal presente terzo progetto.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.644 del 12/01/2018 ha comunicato quanto segue alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dai Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]."

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017.

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti delle istruttorie al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

Con nota del 25/10/2017, acquisita al prot. DVA-25162 del 31/10/2017, la Società ha chiesto il differimento di 60 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui al sopra citato art. 10-bis al fine di predisporre osservazioni e controdeduzioni ai sopra citati pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS che, alla luce delle motivazioni addotte, è stato concesso con nota prot. DVA-25757 del 08/11/2017.

Con nota del 08/01/2018, acquisita al prot. DVA-352 del 09/01/2018, lo Studio Legale Associato nella persona dell'Avv. Porro, in qualità di consulente legale della Società, ha inviato la documentazione prodotta che si trasmette a codesta Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza >.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota prot. n. DVA.RU.U.10047 del 02/05/2018 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale ABAP:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SLA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]."

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti dell'istruttoria al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

A seguito dell'esame di quanto prodotto dalla Società nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, la Commissione Tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 2713 del 20/04/2018 con cui, nel valutare che "continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale [...]", ha ritenuto di "non accogliere le istanze della Società San Francesco Energie S.r.l. [...]" ed ha, pertanto, confermato il proprio parere n. 2510 del 06/10/2017.

Per quanto sopra, ai fini della conclusione del procedimento, si chiede a codesto Ministero di voler provvedere con ogni possibile urgenza alla trasmissione del proprio parere di competenza.

Al fine di migliorare il coordinamento tra amministrazioni, si informa che i sopra citati pareri n. 2510 del 06/10/2017 e n. 2713 del 20/04/2018 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sono disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali di questo Ministero al link: <http://www.va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/1650/2829?Testo=&RaggruppamentoID=19> >.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che sulla medesima area interessata dal progetto di cui trattasi sono stati precedentemente presentati da diversi proponenti analoghi progetti di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico (in particolare dalle Società EDISON S.p.A. - MATTM-DVA: ID_VIP 2632; Società Tanaro Power S.p.A. - MATTM-DVA: ID_VIP 3131).

CONSIDERATO che per il primo progetto della Società EDISON S.p.A. è stato già emesso un favorevole decreto di compatibilità ambientale con DM n. 33 del 16/02/2016, anche sulla base del parere favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 4101 del 19/02/2015 e di quello della Regione Piemonte con DGR n. 22-1005 del 09/02/2015 – integrato con DGR n. 42-1756 del 13/07/2015 -, tuttavia senza che nell'ambito dello stesso procedimento sia stata espressa una valutazione di non compatibilità dello stesso progetto con il PAI, benché l'AIPo sia stata coinvolta nell'endoprocedimento di competenza regionale come risulta dalla lettura delle stesse delibere di Giunta regionale e che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ne abbia comunque prevista la preventiva acquisizione nella prescrizione a) del proprio parere n. 1871 del 25/09/2015. Il parere AIPo è stato quindi reso con nota prot. n. 23426 del 21/09/2016 - successivamente quindi alla pubblicazione del suddetto decreto di compatibilità ambientale - in senso negativo per la relativi compatibilità con il PAI.

CONSIDERATO che per il secondo progetto della Società Tanaro Power S.p.A., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in sede statale –, con nota prot. n. DVA.RU.U. 28953 del 14/12/2017, ha comunicato l'archiviazione del relativo procedimento, nell'ambito del quale avendo acquisito il parere negativo dell'AIPo di compatibilità dello stesso progetto con il PAI (prot. n. 23419 del 21/09/2016, reso pubblico sul sito web dell'Autorità competente in sede statale, tra le osservazioni della Regione Piemonte del 04/10/2016), la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 32072 del 15/11/2017 ha espresso parere tecnico istruttorio negativo di compatibilità ambientale, stante la relativa conseguente incompatibilità con le prescrizioni di vigente Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID_VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo al suddetto progetto e a quello di cui trattasi delle Società EDISON S.p.A. e TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, la Direzione generale ABAP deve provvedere all'istruttoria procedimentale di competenza nel presente procedimento di valutazione di impatto ambientale nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quindi, considerando i diversi progetti quali alternativi e non cumulabili tra loro.

CONSIDERATO che, successivamente all'avvio dei suddetti procedimenti su istanza delle Società EDISON S.p.A. e Tanaro Power S.p.A., è stato presentato alla valutazione di impatto ambientale il presente terzo progetto di demolizione della traversa esistente e crollata parzialmente con la contemporanea costruzione di un simile impianto idroelettrico a cura della Società San Francesco Energie S.p.A. (MATTM-DVA: ID_VIP 3524-3525), la cui istruttoria da parte della Direzione generale ABAP deve essere svolta pertanto nell'identico senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in quanto trattasi, anche questo, di progetto alternativo ai primi due sopra citati.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il presente terzo progetto di impianto idroelettrico localizzato nell'eguale ambito del fiume Tanaro, non si possono escludere per evidenti elementi agli atti – cfr. esiti della



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

riunione svoltasi presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del 16/03/2017, alla quale ha partecipato il rappresentante dell'AIPo, ma anche quanto espresso dalla medesima Commissione nei propri pareri del 06/10/2017 e del 20/04/2018, quest'ultimo di seguito citato, ed ancora per i pareri negativi già espressi dalla stessa AIPo per i progetti delle Società EDISON S.p.A. e della Tanaro Power S.p.A. – possibili elementi di incompatibilità anche del presente progetto con le prescrizioni del PAI, tali da determinare di conseguenza la non conformità del presente terzo intervento con le prescrizioni dettate dalla Norme di Attuazione dell'allora riadottato Piano paesaggistico regionale, ma anche con quelle del vigente medesimo Piano (in particolare, l'articolo 14, co. 11).

CONSIDERATO, per quanto sopra, che esistono sufficienti motivi per ritenere come allo stato attuale anche il presente terzo progetto idroelettrico non sia compatibile con le prescrizioni del PAI e, di conseguenza, con le prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale, e che tali incompatibilità non consentano di prospettare la possibile conclusione favorevole del presente procedimento di valutazione della compatibilità ambientale, tanto quanto già occorso per gli interventi proposti dalla Società Tanaro Power S.p.A. e, solo successivamente all'emissione del relativo decreto di compatibilità ambientale, per quello della Società EDISON S.p.A.

CONSIDERATO che la valutazione della compatibilità con il PAI dell'intervento di cui trattasi non è di competenza di questo Ministero, ma dell'AIPo come stabilito dal Distretto Idrografico del fiume Po con la nota prot. n. 2304 del 27/04/2017, alla quale Agenzia di conseguenza è stato richiesto anche dalla Direzione generale ABAP di esprimere il proprio formale parere in merito.

CONSIDERATO che il suddetto parere dell'AIPo allo stato attuale non è pervenuto, tuttavia dovendosi provvedere all'espressione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP alla luce di quanto sollecitato dall'Autorità competente in sede statale, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. DVA.RU.U. 10047 del 02/05/2018.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 2510 del 06/10/2017, ha, tra l'altro, comunque “... **VALUTATO** che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; ...”.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 2713 del 20/04/2018, ha, tra l'altro, comunque “... **VALUTATO** che le Controdeduzioni del Proponente mirano a chiarire e sviluppare alcuni temi in merito alle evidenze formalizzate dal MiBACT ma non esauriscono la trattazione delle ulteriori criticità riscontrate nel corso del procedimento di VIA, sintetizzate nei seguenti punti aggiuntivi del Parere della Commissione n. 2510 del 06/10/2017: “[...] **VISTI** i pareri negativi già espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ai sensi del R.D. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con riferimento ai suddetti progetti, che prevedono interventi sulla medesima traversa, relativamente ai quali è necessario stabilire se si tratti di realizzazione di una nuova opera oppure ricostruzione di un manufatto esistente, analoghi a quelli di cui alla proposta di progetto in esame; [...] **VALUTATO** che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; [...]”. **VALUTATO** che relativamente a tali questioni il Proponente non ha saputo fornire indicazioni risolutive ...”.



Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che quanto sopra valutato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in merito al fatto che *il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti*, non può che confermare la presunzione di una non compatibilità del terzo intervento di cui trattasi con i valori paesaggistici che il Piano paesaggistico regionale ha voluto fare salvi nella relativa prescrizione delle Norme di Attuazione sopra più volte richiamata (art. 14, co. 11), attraverso il rimando alle prescrizioni del PAI, che più in particolare attengono ai *processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro* sopra citati, che devono comunque essere salvaguardati ai fini della conseguente tutela paesaggistica del fiume stesso.

CONSIDERATO quanto previsto dal previgente Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale del Piemonte (D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, pubblicato nel BURP n. 20 del 21/05/2015), in particolare dall'articolo 14, Sistema idrografico, delle relative Norme di Attuazione, il quale al comma 10 stabilisce quale prescrizione che *"... All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale"*.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il previgente articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale riadottato il 18/05/2015, è stato sostituito nell'approvato Piano paesaggistico regionale e nella parte relativa alle Prescrizioni indicate in quest'ultimo dal seguente comma 11: *"... Art. 14. Sistema idrografico ... Prescrizioni ... [11]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:*

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;*
- b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale"*.



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO, pertanto, che la prescrizione di cui sopra, riferita al comma 11 dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione dell'approvato Piano paesaggistico regionale, non mutano la precedente impostazione nel considerare ferme le prescrizioni del PAI.

CONSIDERATO che il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio non potrebbe discostarsi dalla suddetta valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto alla prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si localizza all'interno della cosiddetta zona fluviale "interna" definita dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale e sempre in area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che l'approvato Piano paesaggistico regionale individua ancora l'area oggetto d'intervento nell'Ambito di paesaggio n. 64, *Basse Langhe*, nella relativa Unità di paesaggio n. 6411 "*Barbaresco e affacci sul Tanaro e sulla conca albese*", e quindi nella fascia fluviale interna e allargata (di cui al sopra citato articolo 14 delle Norme di Attuazione). La Scheda di Ambito n. 64 allegata al Piano paesaggistico regionale individua le caratteristiche naturali e le emergenze fisico-naturalistiche dell'area interessata, che è dall'AIPo definita ancora caratterizzata "*da condizioni di significativa naturalità*" (cfr. parere del 21/09/2016, n. 23419, p. 3, per il progetto della Società Tanaro Power S.p.A.), che pertanto deve essere comunque oggetto di conservazione e recupero per il mantenimento delle qualità paesaggistiche riconosciute dal Piano paesaggistico regionale per la relativa Unità di paesaggio (cfr. art. 11 delle Norme di Attuazione). L'intervento proposto ricade - cfr. anche la conferma di cui all'elaborato del proponente *Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017* ..., p. 26 -, per la sponda idrografica destra, in area di *core zone*, e in area *buffer zone* del sito UNESCO de *I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*, la cui disciplina di gestione ed uso, cogente ed immediatamente prevalente, è stabilita dalle prescrizioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il progetto presentato, localizzato in un'area pianeggiante (utilizzata a fini agricoli e con scarse costruzioni) prevede nel concreto delle opere attuate la costruzione con nuova struttura della traversa del fiume Tanaro (sbarramento nuovo di tipo mobile, che sovrasterà una soglia di tipo fisso), crollata ancora nel 2002, previa la demolizione della porzione rimasta di sbarramento esistente (già sbarramento di tipo fisso), con il contestuale ripristino delle funzioni del Canale irriguo San Marzano in sponda destra e la valorizzazione del salto idraulico con l'inserimento di un impianto idroelettrico in sponda sinistra (di tipo puntuale, senza sottensione d'alveo, ad acqua fluente). L'impianto idroelettrico, realizzato per l'alloggiamento delle due turbine, è previsto quale totalmente interrato e in modo da consentire che le opere di presa e restituzione delle acque possa avvenire immediatamente a monte e a valle dello stesso suddetto nuovo sbarramento mobile/fisso. La restituzione delle acque al fiume Tanaro è previsto quindi che avvenga ai piedi dello sbarramento. E' prevista anche la realizzazione di scale per l'ittiofauna. Inoltre, si prevede la connessione del nuovo impianto idroelettrico alla rete ENEL attraverso un collegamento interrato, per la cui posa si prevede di utilizzare il tracciato di pista esistente (cfr. anche elaborato di progetto n. 17, dicembre 2016). Inoltre, il proponente ha previsto la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale conseguenti alla messa in esercizio dell'impianto stesso, quali il consolidamento del punto di confluenza delle acque golenali, il ripristino di una pista ciclabile, la creazione di un'area umida, la realizzazione di un sentiero naturalistico pedonale, avendo comunque evidenziato come le opere previste siano anche atte a



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MA

18/05/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

potenziare i corridoi di connessione ecologica (cfr. Elaborato SIA3 e l'Elaborato 1 delle *Controdeduzioni* del gennaio 2018).

RITENUTO che il riferimento ineludibile per la valutazione del progetto di cui trattasi è l'avvenuto rispetto delle prescrizioni del vigente approvato Piano paesaggistico regionale, immediatamente prevalenti fin dalla sua adozione, tra cui quella del co. 11 (ovvero ex 10 del Piano riadottato) dell'articolo 14 delle relative Norme di Attuazione, ai sensi del quale restano ferme le prescrizioni del PAI, per il quale nella fase istruttoria del presente procedimento si è ascoltata la valutazione negativa di compatibilità dall'AIPo in occasione della riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del 16/03/2017, anche se non formalizzato con atto scritto più volte richiesto, salva una possibile diversa interpretazione dell'intervento proposto sulla traversa crollata parzialmente non come nuova costruzione, ma come opera esistente da ricostruire (cfr. in proposti anche quanto correttamente riportato nel parere n. 2713 del 20/04/2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, p. 7). Si ritiene che in ogni caso tutti gli effetti – positivi e negativi – derivanti dalla proposta progettuale siano stati valutati da questo Ministero nel corso del procedimento, ma di fatto dovendosi alla fine riscontrare una concreta possibilità che il progetto proposto sia dichiarato incompatibile con la predetta prescrizione d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dell'area tutelata per legge direttamente interferita dal progetto, così come sancita dal Piano paesaggistico regionale. Per quanto attiene alle valutazioni di merito idrauliche non si può d'altronde che rimandare ai pareri resi dalle competenti Amministrazioni pubbliche, non avendone una diretta competenza questo Ministero. Ancora, non si può considerare risolutivo della suddetta concreta possibile incompatibilità paesaggistica il fatto che il proponente abbia proposto misure compensative, in quanto è chiaro che non sono esse stesse in grado di agire sui fenomeni idraulici che vengono qui evidenziati quali elementi di valutazione da parte dell'AIPo.

ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA, la *Relazione paesaggistica* e tutta l'ulteriore documentazione integrativa ed integrativa volontaria, le controdeduzioni prodotte dal proponente nel corso del procedimento.

CONSIDERATO quanto impartito dall'ex Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "*MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015*".

VISTO che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*" (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "*Specifiche Tecniche*", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa*



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

documentazione progettuale”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul relativo sito istituzionale all’indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, ritenuto ed esaminato; vista la prescrizione di cui all’articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale; a conclusione dell’istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, ritiene che allo stato attuale degli atti disponibili non possa determinarsi la compatibilità ambientale dell’intervento proposto dalla Società San Francesco Energie s.r.l. per la **Ricostruzione traversa del canale irriguo ‘San Marzano’ con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco** sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN), stante la relativa non dimostrata compatibilità paesaggistica con quanto prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 455

Allegati:

Roma, (vedi intestazione digitale)

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 3524 e 3525]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
A1805A - Settore Difesa del Suolo
(difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l.
(sanfrancescoenergie@legalmail.it)

Oggetto:

BARBARESCO, CASTAGNITO e NEIVE (CN) – “Ricostruzione traversa del canale irriguo ‘San Marzano’ con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco” sul Fiume Tanaro.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)

Proponente: Società San Francesco Energie s.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 3524 e 3525]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per le Dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
(dg.digheidrel@pec.mit.gov.it)

e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Tecnico per le dighe di Torino
(digheto@pec.mit.gov.it)

e, p.c.

Al Distretto Idrografico del fiume Po
Segretariato Generale
(protocollo@postacert.adbpo.it)

e, p.c.

All'AIPo – Ufficio di Alessandria
(ufficio-al@cert.agenziapo.it)

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al procedimento in argomento,
considerato che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 15168 del 04/06/2018, a seguito della valutazione di cui all'allegato parere tecnico istruttorio prot. n. 15165 di pari data, ha comunicato alla Società San Francesco Energie s.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto di seguito riportato:

< In riferimento al procedimento in argomento; visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato il recente e innovativo orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; vista la nota del medesimo Ministero prot. n. DVA.RU.U.10047 del 02/05/2018 con la quale si chiede, in considerazione di quanto in ultimo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con il parere n. 2713 del 20/04/2018, alla Direzione generale ABAP di trasmettere con ogni



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

possibile urgenza il relativo parere tecnico istruttorio; si comunica alla Società San Francesco Energie s.r.l. che, per il progetto di cui trattasi, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con parere tecnico istruttorio del 04/06/2018, prot. n. 15165 (allegato alla presente quale parte integrante), ha ritenuto – allo stato attuale degli atti disponibili - di non poter determinare la compatibilità ambientale del progetto in argomento per i motivi esposti nel medesimo parere e che qui si devono intendere integralmente ripresi.

Si deve altresì evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio sia stato espresso ai sensi del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato solo su istanza di parte a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si comunica a codesta Società San Francesco Energie s.r.l. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Società San Francesco Energie s.r.l. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società San Francesco Energie s.r.l. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Piemonte al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società San Francesco Energie s.r.l. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati >.

CONSIDERATO, pertanto, il parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, prot. n. 15165 del 04/06/2018, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, di seguito riportato integralmente:

< VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014).

VISTO il DM 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il DM-MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 29 aprile 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dott.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in particolare l'articolo 23, comma 2, il quale stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., con nota priva di data e protocollo (trasmessa a mezzo di e-mail PEC il 27/12/2016 e pervenuta con i relativi documenti allegati il 29/12/2016), ha presentato istanza anche a questo Ministero per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 del progetto di Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica - Impianto idroelettrico Barbaresco sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN).

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.843 del 16/01/2017 ha comunicato di aver completato positivamente l'esame preliminare di competenza sull'istanza ed i documenti trasmessi e, di conseguenza, la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 2106 del 24/01/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con istanza del 27/12/2016 (pervenuta in formato cartaceo il 29/12/2016) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia,



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

belle arti e paesaggio (ABAP) la documentazione progettuale e lo Studio di Impatto Ambientale per la dichiarazione di compatibilità ambientale – VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.843 del 16/01/2017 ha comunicato, tra l'altro, "... la procedibilità dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale di cui trattasi ...".

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve evidenziare che a seguito della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero, conseguenti all'emanazione del DM-MiBACT n. 44 del 23/01/2016 - definitivamente attuato a decorrere dall'11/07/2016 -, risulta competente per il procedimento di cui trattasi oltre a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Si evidenzia, per quanto sopra, a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. la necessità che tutta la documentazione progettuale e il SIA (compresi quindi anche le future integrazioni) siano trasmessi ai suddetti Uffici centrale e periferico di questo Ministero, risultando quello citato nella predetta istanza pervenuta il 27/12/2016 Ufficio centrale ormai soppresso e il cui indirizzo di e-mail PEC non è coerentemente più attivo.

Si chiede, pertanto, di voler aggiornare il proprio indirizzario con i corretti recapiti delle e-mail PEC degli Uffici di questo Ministero come sopra riportato per la medesima Soprintendenza ABAP e, a piè di pagina, per questo Servizio V, Tutela del paesaggio.

Di conseguenza, si deve chiedere di voler trasmettere una copia digitale e cartacea del progetto e dello SIA di cui trattasi anche alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Inoltre e come indicato nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (di concerto redatte con questo Ministero e pubblicate nella loro attuale versione "Rev.4 del 3.12.2013"), a questo Ministero devono essere ugualmente inoltrate anche tre copie digitali della documentazione trasmessa.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. quanto segue.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve rilevare come la "Relazione paesaggistica" e il "Quadro programmatico" del SIA (pp. 13-22) non abbiano verificato la compatibilità del progetto di cui trattasi con le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale nella sua versione aggiornata dalla Regione Piemonte con la relativa riadozione di cui alla D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 (pubblicata in BURP n. 20 del 21/05/2015), ma con quella non più vigente adottata nel 2009.

Si chiede, pertanto, alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. di voler aggiornare i suddetti documenti allegati all'istanza con la citazione e conseguente verifica di quanto proposto per la presente fase di VIA con le prescrizioni immediatamente cogenti del suddetto vigente Piano paesaggistico regionale (cfr. articolo 143, co. 9, del D.Lgs. 42/2004).

Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione



Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di ricevere gli elaborati aggiornati e gli atti di cui sopra, specificando come la presente richiesta di aggiornamento non deve essere intesa quale richiesta di documentazione integrativa per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP, risultando il suddetto aggiornamento un preciso obbligo del SIA per una corretta verifica degli atti programmatori attualmente vigenti.

Con l'occasione, si ritiene utile evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che sulla medesima area interessata dal proprio progetto sono stati presentati nel corso degli anni precedenti altri due progetti di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico.

Il primo progetto (MATTM-DVA: ID_VIP 2632 della Società EDISON S.p.A.) è stato già oggetto del Decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 33 del 16/02/2016.

Il secondo progetto (MATTM-DVA: ID_VIP 3131 della Società TANARO POWER S.p.A.) è ancora in fase di istruttoria presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e questo Ministero.

Per quanto sopra e visto quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID_VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo ai progetti di cui sopra della Società EDISON S.p.A. e della Società TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, si comunica alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la scrivente Direzione generale ABAP, competente per la presente procedura di VIA ai sensi del DM n. 44/2016 per l'espressione del parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvederà all'istruttoria procedimentale di competenza nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo diverso ed aggiornato avviso della medesima da acquisirsi nel corso del presente procedimento.

Alla Regione Piemonte, visto quanto appreso nel corso della riunione del 12 dicembre u.s. presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS relativamente all'espressione di un parere da parte dell'AIPo per un impianto idroelettrico proposto sullo stesso Fiume Tanaro in riferimento alla relativa compatibilità con il P.A.I., si deve chiedere di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Per tutto quanto sopra esposto e richiesto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento.

Inoltre è considerato che il progetto allegato e il relativo S.I.A. non contengono un elaborato metodologicamente unitario e specificatamente dedicato allo studio e verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico come previsto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del medesimo



Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

SIA – ma solo una “Relazione preliminare di inquadramento archeologico”, priva d'altronde di aspetti riguardanti il patrimonio archeologico paleontologico -, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Qualora codesta Soprintendenza ABAP dovesse riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato in aggiornamento dalla proponente a seguito della suddetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, deve comunicarlo a questa medesima Direzione generale entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi, non appena ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., con e-mail PEC del 14/02/2017 e con nota del 24/02/2017, a riscontro di quanto chiesto dalla Direzione generale ABAP con la suddetta nota del 24/01/2017, ha trasmesso “... copia degli elaborati denominati ‘24 - Relazione paesaggistica’ e ‘SIA1 – Studio di Impatto Ambientale’ aggiornati in merito alla compatibilità con il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui al D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015. Gli elaborati allegati alla presente aggiornano e sostituiscono gli elaborati omonimi già trasmessi ...”.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7454 del 10/03/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 2106 del 24/01/2017, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) che la Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. con nota del 24/02/2017 (pervenuta il 02/03/2017 e anticipata a codesto Ufficio periferico a mezzo di e-mail PEC del 14/02/2017) ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) quanto ritenuto necessario per l'aggiornamento della “Relazione paesaggistica” e del “SIA1” al fine di considerare il riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR) del 18/05/2015.

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve evidenziare a codesta Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. che la “Relazione paesaggistica” e il “SIA1” trasmessi, benché abbiano



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

preso in considerazione quanto determinato dal PPR nella sua versione riadottata nel 2015, riportino ancora citati i riferimenti di adozione di quella del 2009 (cfr. p. 17 della "Relazione paesaggistica" e p. 13 del "SIA1"), così potendo generare la convinzione di altre Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria del progetto di cui trattasi che il richiesto aggiornamento non sia in effetti avvenuto.

Tuttavia, nel merito dell'aggiornamento operato si deve comunque evidenziare come lo stesso non sia risultato esaustivo di tutte le necessarie verifiche attese.

In particolare, si deve osservare che per quanto attiene alle tutela previste dal PPR riadottato vigente codesta Società riferisce nel caso del vincolo paesaggistico del corso d'acqua solo quanto previsto dalle relative Norme di Attuazione per la parte relativa agli indirizzi dell'articolo 14, "Sistema idrografico" (cfr. comma 6) – attualmente non vigenti ai sensi dell'articolo 143, comma 9, del Codice – e non al contrario quanto già immediatamente vigente per la relative "prescrizioni" (cfr. comma 10), di immediata rilevanza per il presente caso (cfr. p. 27 della "Relazione paesaggistica" e p. 24 del "SIA1").

Inoltre, l'aggiornamento trasmesso non tiene conto di quanto previsto per la tutela del Sito Unesco dalla "buffer zone" e dalla "core zone" delle "Componente 3 – Le Colline del Barbaresco" del sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", con particolare attenzione a quanto stabilito per la funzione delle suddette "buffer zone" (cfr. PPR, Norme di Attuazione, art. 33 "Luoghi ed elementi identitari", commi da 3 a 6, con particolare attenzione per le "prescrizioni" di cui ai medesimi commi 5 e 6 – cfr. anche DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, recante "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato").

Egual considerazione deve essere rivolta alla tutela delle aree boscate (cfr. "SIA1", p. 12; cfr. al contrario p. 16 della "Relazione paesaggistica"), dichiarate come interferite dal progetto di cui trattasi e oggetto di prescrizioni immediatamente vigenti ai sensi dell'articolo 16, comma 13, delle Norme di Attuazione del medesimo PPR, ma di cui non si tratta nella nuova Relazione paesaggistica in merito alla loro concreta interferenza da parte del progetto.

Alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. si deve inoltre rilevare come con la suddetta nota di trasmissione del 24/02/2017 non si sia dato riscontro alla ulteriore richiesta formulata per quanto attiene all'istanza di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003:

"Inoltre, considerato che in allegato alla documentazione trasmessa con l'istanza di VIA sopra citata risulta presente anche quella relativa all'istanza del 23/12/2016, presentata alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, si chiede alla Società SAN FRANCESCO ENERGIE s.r.l. se ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 si sia provveduto a presentare una richiesta alla Soprintendenza ABAP di Alessandria "... per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela/ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ...", ricevendo il relativo riscontro da parte del suddetto Ufficio periferico di questo Ministero. In caso affermativo si chiede la trasmissione dei suddetti atti anche a questa Direzione generale ABAP".

Per tutto quanto sopra esposto e richiesto, si richiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler far pervenire a questa Direzione generale ABAP, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto in argomento, tenendo in considerazione le ulteriori osservazioni di cui sopra della scrivente per quanto attiene la tutela paesaggistica delle aree interessate.

Inoltre è considerato che il progetto allegato e il relativo S.I.A. non contengono un elaborato metodologicamente unitario e specificatamente dedicato allo studio e verifica degli impatti significativi e



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

negativi sul patrimonio culturale archeologico come previsto dal D.Lgs. 152/2006 a carico del medesimo SIA – ma solo una “Relazione preliminare di inquadramento archeologico”, priva d'altronde di aspetti riguardanti il patrimonio archeologico paleontologico -, si conferma la richiesta a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Si conferma che qualora codesta Soprintendenza ABAP dovesse riscontrare, per l'espressione del proprio parere endoprocedimentale, la necessità di acquisire documentazione integrativa rispetto a quanto presentato in aggiornamento dalla proponente a seguito della suddetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, deve comunicarlo a questa medesima Direzione generale entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta aggiornata documentazione, specificandone la motivazione ed allegando una dettagliata descrizione di quanto richiesto.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul proprio sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione “Paesaggio”, paragrafo “Circolari e pareri”.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di competenza di questo Ministero.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi, non appena ricevuto il parere endoprocedimentale definitivo da parte della Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Alla Regione Piemonte si conferma la richiesta di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP e alla Soprintendenza ABAP di Alessandria il parere dell'AIPo per il progetto di cui trattasi nel momento in cui lo stesso sarà acquisito.

Si evidenzia che il parere reso dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto presentato con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connesso alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l. con e-mail PEC del 10/03/2017, come riscontro alla nota della Direzione generale ABAP del 10/03/2017, ha trasmesso “... documentazione relativa alla VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO nel contesto dell'impianto in oggetto ...”, quindi pubblicata sul sito web dell'Autorità competente.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.639 del 02/03/2017, ha convocato una riunione presso la propria sede per il 16/03/2017, alla quale ha partecipato il Responsabile del Procedimento della Direzione generale ABAP.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del Suolo con nota prot. n. 15208 del 28/03/2018 ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento al procedimento in oggetto, nell'ambito del quale la Regione Piemonte deve esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 152/2006, si evidenzia quanto segue.

Visti i precedenti pareri negativi espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente ad analoghi progetti di ripristino del medesimo manufatto, è stato effettuato in data 08/02/2017 presso il Settore scrivente un incontro preliminare tra i rappresentanti della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Alla luce delle risultanze del suddetto incontro, questo Settore ha formalmente richiesto ad AIPO, con nota prot. n. 7038/A1805A del 10/02/2017, il parere ai sensi del r.d. 523/1904 e di compatibilità con il PAI, relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che a tutt'oggi il suddetto parere non risulta ancora pervenuto e preso atto dell'esito interlocutorio dell'incontro tenutosi in data 16/03/2017 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui hanno preso parte i rappresentanti del Ministero suddetto, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Piemonte, dell'AIPO e dell'Autorità di bacino del fiume Po, si rileva che non risulta possibile al momento esprimere il parere regionale di cui all'art. 25 del d.lgs. 152/2006 e si resta pertanto in attesa dei successivi sviluppi, a seguito delle iniziative che i partecipanti al suddetto incontro si sono impegnati a porre in essere.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 11756 del 14/04/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 7454 del 10/03/2017, si trasmette a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la nota della Regione Piemonte – Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Montagna, foreste, Protezione Civile Trasporti e Logistica prot. n. 15208 del 28/03/2017, con la quale tra l'altro si comunica di non aver ancora acquisito il parere dell'AIPO per il progetto di cui trattasi.

Per quanto sopra e preso ugualmente atto delle risultanze dell'incontro del 16/03/2017 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, si chiede all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'AIPO se si sia potuta definire la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto dal vigente riadottato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 10).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che Il Segretario Generale del Distretto Idrografico del fiume Po con nota prot. n. 2304 del 27/04/2017 ha comunicato quanto segue:

< In risposta alla Vs. nota n. 11756 del 14/04/2017 si rende noto che in relazione alla tipologia dell'opera (traversa idroelettrica) e alla sua ubicazione (fiume Tanaro a Barbaresco) il parere di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

compatibilità con i processi idraulici e morfologici del corso d'acqua (art. 38 delle Norme di Attuazione del PAI e collegate Direttiva Infrastrutture e Direttiva Traverse), deve essere formulato da AIPo, Autorità idraulica competente sul corso d'acqua in questione.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, visti i pareri n. 2509 e 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha comunicato ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990 alla Società San Francesco Energie s.r.l. i conseguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del proponente, come di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere n. 2150 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2510"] del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017 con cui, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione []" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]".

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, si comunica che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017.

Poiché quanto sopra enunciato comporta la archiviazione del procedimento di V.I.A., nelle more dell'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che con la presente si sollecita, nonché il rigetto del Piano di Utilizzo presentato, si ritiene di dover dare attuazione, per entrambi i procedimenti, alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Al riguardo, si evidenzia che la Società potrà avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui al citato art. 10-bis della Legge n. 241/90, ovvero presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa. Si precisa che, nel caso codesta Società intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite pec.

Si allegano alla presente i pareri nn. 2150 [nota Direzione generale ABAP: leggasi "2510"] e 2509 del 06/10/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS >.

CONSIDERATO che alla suddetta nota del 16/10/2017 sono allegati i pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 2509 del 06/10/2017, relativo al Piano di utilizzo terre ai sensi del DM 161/2012, e n. 2510 del 06/10/2017, relativo al progetto di cui trattasi, nel quale ultimo la stessa Commissione ha, tra l'altro, "... VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; ...".



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.25757 dell'08/11/2017, a riscontro di quanto rappresentato dal proponente, ha accolto la richiesta di quest'ultimo di differimento di 60 giorni del termine di cui alla suddetta nota del 16/10/2017.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 31983 del 14/11/2017 ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito, in ultimo, a quanto richiesto con la nota della scrivente prot. n. 11756 del 14/04/2017 ed al conseguente riscontro del Segretario Generale del Distretto idrografico del fiume Po prot. n. 2304 del 27/04/2017, si deve chiedere all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) se abbia potuto determinare la compatibilità del progetto presentato dalla Società San Francesco Energie s.r.l. con le prescrizioni del P.A.I., anche attraverso la definizione dello stesso progetto quale effettiva ricostruzione dello sbarramento esistente e parzialmente demolito da eventi naturali, ovvero della sua natura di nuova opera idraulica.

Si rammenta che l'accertamento della suddetta compatibilità con le prescrizioni del P.A.I. risulta direttamente connessa alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica del progetto di cui trattasi, stante quanto prescritto ancora dal vigente approvato Piano paesaggistico regionale (cfr. Norme di Attuazione, art. 14, co. 11 – DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, pubblicata in BURP n. 42 del 19/10/2017, S.O. n. 1).

La suddetta nuova richiesta a codesta Agenzia è determinata dall'acquisizione della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, con la quale si è comunicato al proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 l'avvenuta espressione del parere n. 2510 del 06/10/2017 da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la quale ha ritenuto "... di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto ..." di cui trattasi, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 26, co. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 (nella sua formulazione previgente alla riforma di cui al D.Lgs. 104/2017).

Con la stessa nota, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha anche sollecitato questa Direzione generale ABAP a trasmettere il proprio parere tecnico istruttorio sul progetto di cui trattasi, il quale parere tuttavia si evidenzia al medesimo Dicastero non può essere emesso allo stato attuale se non nel senso di una perdurante impossibilità a determinare la compatibilità paesaggistica del medesimo progetto, in mancanza di una esplicita espressione della preposta Amministrazione pubblica rispetto alla compatibilità dello stesso progetto con il P.A.I.

Con l'occasione, si trasmette alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) la suddetta nota del 16/10/2017 e gli allegati pareri nn. 2509 e 2510, per la relativa completezza degli atti attinenti al procedimento di cui trattasi.

Alla Società San Francesco Energie S.p.A. si chiede, in ogni caso, che le eventuali proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, come richieste dal MATTM-DVA con la suddetta nota del 16/10/2017, siano trasmesse anche a questo Ministero (Direzione generale ABAP e competente Soprintendenza ABAP), come anche si chiede che questo stesso Ministero sia informato, almeno per conoscenza, delle note che si presentano al MATTM-DVA per il differimento di termini procedurali che possono incidere sulle espressioni di propria competenza (cfr. nota del 25/10/2017 citata dal MATTM-DVA nella nota prot. n. DVA.RU.U.25757 del 08/11/2017).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l., per il tramite del proprio consulente legale, con nota dell'08/01/2018, avente ad oggetto "... Formali e motivate osservazioni, con contestuali istanze da



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

assumersi in autotutela a cura del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE" e quale riscontro di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. DVA.RU.U.23692 del 16/10/2017, ha comunicato le proprie "... Formali e motivate osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis, sulla manifesta violazione di legge, sub specie degli artt. 3 e 10bis della L. 241/1990, con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria ...", allegando alla stessa nota cinque documenti di controdeduzione nel merito di quanto esposto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nei relativi pareri sopra citati (due controdeduzioni ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS nn. 2509 e 2510 del 06/10/2017; una relazione tecnica; due planimetrie).

CONSIDERATO che le controdeduzioni del proponente sono state trasmesse anche alla Direzione generale ABAP, benché le stesse quali formali e motivate osservazioni facciano riferimento ai soli atti espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche se quest'ultimi hanno ripreso le comunicazioni effettuate nel corso del presente procedimento dalla suddetta Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che nel documento allegato dal proponente e denominato "Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Istruttoria VIA - ID_VIP: 3524" (cfr. p. 4), si afferma che la stessa Direzione generale ABAP ha potuto provocare con la frase riportata dallo stesso proponente - in verità, in modo avulso dal contesto a cui si riferisce e rispetto al suo letterale contenuto ed in effetti totalmente contrario a quanto prospettato dal proponente - un possibile fraintendimento di fatto provocando con ciò gli effetti prodotti dal parere sopra citato del 06/10/2017. Si ritiene in merito, che quanto prospettato dal proponente sia destituito di qualsiasi fondamento, avendo la stessa Direzione generale ABAP ben esposto le ragioni che l'hanno indotta a non formalizzare ancora il proprio parere tecnico istruttorio e, nel contempo, a richiedere in più occasioni all'AIPo la trasmissione del relativo parere, il tutto a prescindere quindi dal pur citato errore di citazione del proponente dei riferimenti di riadozione del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che nel documento allegato dal proponente e denominato "Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS - Istruttoria VIA - ID_VIP: 3524" (cfr. p. 6), si afferma che "... l'intervento in progetto non ha carattere 'trasformativo' ma bensì di 'ripristino e valorizzazione' di infrastrutture irrigue storicamente presenti e danneggiate da eventi alluvionali passati ...". Si ritiene, al contrario, che l'intervento in progetto sia invece trasformativo dei luoghi, come d'altronde ben illustrato nelle successive immagini dello stesso documento (cfr. pp. 8-12), di fatto costituendo ciò motivo di nuova verifica di compatibilità dello stesso intervento con le prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale e, di conseguenza, con la compatibilità con le norme del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), quest'ultimo a carico della relativa Autorità competente, individuata dal Distretto idrografico del fiume Po nell'AIPo, anche solo a verificare il non mutamento delle condizioni paesaggistiche del fiume a causa della realizzazione del medesimo intervento, non potendosi le stesse condizioni accettarsi anche solo per l'avvenuta proposta di opere di compensazione a margine dei lavori previsti. Nel merito, quindi, non si può concordare con il proponente nel momento in cui nel medesimo documento di cui trattasi (cfr. p. 24), lo stesso ritiene risolutiva nel merito della compatibilità del suo progetto il fatto che lo Studio di Impatto Ambientale dallo stesso redatto abbia già risolto la valutazione di compatibilità dell'intervento proposto con le indicazioni del PAI, di fatto con ciò ribaltando le competenze in merito riservate all'AIPo, la quale tuttavia ha già avuto modo di esprimersi per due volte in senso negativo per simili interventi localizzati entrambi sullo stesso luogo oggi interessato dal presente terzo progetto.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.644 del 12/01/2018 ha comunicato quanto segue alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]"

Con riferimento al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre ai sensi del D.M. 161/2012, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS si è espressa con parere negativo n. 2509 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23150 del 10/10/2017.

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti delle istruttorie al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

Con nota del 25/10/2017, acquisita al prot. DVA-25162 del 31/10/2017, la Società ha chiesto il differimento di 60 giorni dei termini per la conclusione del procedimento di cui al sopra citato art. 10-bis al fine di predisporre osservazioni e controdeduzioni ai sopra citati pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS che, alla luce delle motivazioni addotte, è stato concesso con nota prot. DVA-25757 del 08/11/2017.

Con nota del 08/01/2018, acquisita al prot. DVA-352 del 09/01/2018, lo Studio Legale Associato nella persona dell'Avv. Porro, in qualità di consulente legale della Società, ha inviato la documentazione prodotta che si trasmette a codesta Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS per le opportune considerazioni ed eventuali ulteriori seguiti di competenza >.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.10047 del 02/05/2018 ha comunicato quanto segue alla Direzione generale ABAP:

< Con riferimento al procedimento di V.I.A. in oggetto indicato, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con parere n. 2150 del 06/10/2017, acquisito al prot. DVA-23431 del 12/10/2017, nel ritenere "carente, insufficiente e quindi non esaustiva la documentazione integrativa allo SIA e quella volontaria trasmessa dal Proponente rispetto a quanto rappresentato nel corso dell'istruttoria [...]" ha valutato che "non sussistono le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale sul progetto in questione [...]" ed ha pertanto ritenuto "di non procedere all'ulteriore corso della valutazione della proposta di progetto denominato "Impianto idroelettrico di Barbaresco (CN) - Progetto di ricostruzione traversa del canale irriguo San Marzano con valorizzazione energetica, nei Comuni di Barbaresco e Castagnito [...] ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. [...]"

Con nota prot. DVA-23692 del 16/10/2017, la scrivente ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, comunicando gli esiti dell'istruttoria al Proponente ed alle Amministrazioni interessate.

A seguito dell'esame di quanto prodotto dalla Società nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/90, la Commissione Tecnica VIA/VAS si è espressa con parere n. 2713 del 20/04/2018



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

con cui, nel valutare che "continuano a non sussistere le condizioni per poter giungere ad un parere di compatibilità ambientale [...]", ha ritenuto di "non accogliere le istanze della Società San Francesco Energie S.r.l. [...]" ed ha, pertanto, confermato il proprio parere n. 2510 del 06/10/2017.

Per quanto sopra, ai fini della conclusione del procedimento, si chiede a codesto Ministero di voler provvedere con ogni possibile urgenza alla trasmissione del proprio parere di competenza.

Al fine di migliorare il coordinamento tra amministrazioni, si informa che i sopra citati pareri n. 2510 del 06/10/2017 e n. 2713 del 20/04/2018 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS sono disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali di questo Ministero al link: <http://www.va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/1650/2829?Testo=&RaggruppamentoID=19>.

CONSIDERATO che sulla medesima area interessata dal progetto di cui trattasi sono stati precedentemente presentati da diversi proponenti analoghi progetti di ricostruzione della traversa esistente con la realizzazione di un impianto idroelettrico (in particolare dalle Società EDISON S.p.A. - MATTM-DVA: ID_VIP 2632; Società Tanaro Power S.p.A. - MATTM-DVA: ID_VIP 3131).

CONSIDERATO che per il primo progetto della Società EDISON S.p.A. è stato già emesso un favorevole decreto di compatibilità ambientale con DM n. 33 del 16/02/2016, anche sulla base del parere favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. 4101 del 19/02/2015 e di quello della Regione Piemonte con DGR n. 22-1005 del 09/02/2015 - integrato con DGR n. 42-1756 del 13/07/2015 -, tuttavia senza che nell'ambito dello stesso procedimento sia stata espressa una valutazione di non compatibilità dello stesso progetto con il PAI, benché l'AIPo sia stata coinvolta nell'endoprocedimento di competenza regionale come risulta dalla lettura delle stesse delibere di Giunta regionale e che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ne abbia comunque prevista la preventiva acquisizione nella prescrizione a) del proprio parere n. 1871 del 25/09/2015. Il parere AIPo è stato quindi reso con nota prot. n. 23426 del 21/09/2016 - successivamente quindi alla pubblicazione del suddetto decreto di compatibilità ambientale - in senso negativo per la relativi compatibilità con il PAI.

CONSIDERATO che per il secondo progetto della Società Tanaro Power S.p.A., il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in qualità di Autorità competente in sede statale -, con nota prot. n. DVA.RU.U. 28953 del 14/12/2017, ha comunicato l'archiviazione del relativo procedimento, nell'ambito del quale avendo acquisito il parere negativo dell'AIPo di compatibilità dello stesso progetto con il PAI (prot. n. 23419 del 21/09/2016, reso pubblico sul sito web dell'Autorità competente in sede statale, tra le osservazioni della Regione Piemonte del 04/10/2016), la Direzione generale ABAP con nota prot. n. 32072 del 15/11/2017 ha espresso parere tecnico istruttorio negativo di compatibilità ambientale, stante la relativa conseguente incompatibilità con le prescrizioni di vigente Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO quanto espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con il parere ex art. 9 del DM 150/2007 n. 1936 dell'11/12/2015 (consultabile nel sito: www.va.minambiente.it; ID_VIP: 2632, sezione "Provvedimento di compatibilità ambientale") relativo al suddetto progetto e a quello di cui trattasi delle Società EDISON S.p.A. e TANARO POWER S.p.A. in merito alla loro alternatività, cumulabilità e valutazione separata, con il rimando della valutazione comparativa e/o congiunta dei progetti ricadenti alternativamente nello stesso sito ai successivi procedimenti concessori ed autorizzatori di competenza non statale, la Direzione generale ABAP deve provvedere all'istruttoria procedimentale di competenza nel presente procedimento di valutazione di impatto ambientale nel senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quindi, considerando i diversi progetti quali alternativi e non cumulabili tra loro.



Servizio V - "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

CONSIDERATO che, successivamente all'avvio dei suddetti procedimenti su istanza delle Società EDISON S.p.A. e Tanaro Power S.p.A., è stato presentato alla valutazione di impatto ambientale il presente terzo progetto di demolizione della traversa esistente e crollata parzialmente con la contemporanea costruzione di un simile impianto idroelettrico a cura della Società San Francesco Energie S.p.A. (MATTM-DVA: ID_VIP 3524-3525), la cui istruttoria da parte della Direzione generale ABAP deve essere svolta pertanto nell'identico senso sopra indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in quanto trattasi, anche questo, di progetto alternativo ai primi due sopra citati.

CONSIDERATO che per quanto riguarda il presente terzo progetto di impianto idroelettrico localizzato nell'eguale ambito del fiume Tanaro, non si possono escludere per evidenti elementi agli atti – cfr. esiti della riunione svoltasi presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del 16/03/2017, alla quale ha partecipato il rappresentante dell'AIPo, ma anche quanto espresso dalla medesima Commissione nei propri pareri del 06/10/2017 e del 20/04/2018, quest'ultimo di seguito citato, ed ancora per i pareri negativi già espressi dalla stessa AIPo per i progetti delle Società EDISON S.p.A. e della Tanaro Power S.p.A. – possibili elementi di incompatibilità anche del presente progetto con le prescrizioni del PAI, tali da determinare di conseguenza la non conformità del presente terzo intervento con le prescrizioni dettate dalla Norme di Attuazione dell'allora riadottato Piano paesaggistico regionale, ma anche con quelle del vigente medesimo Piano (in particolare, l'articolo 14, co. 11).

CONSIDERATO, per quanto sopra, che esistono sufficienti motivi per ritenere come allo stato attuale anche il presente terzo progetto idroelettrico non sia compatibile con le prescrizioni del PAI e, di conseguenza, con le prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale, e che tali incompatibilità non consentano di prospettare la possibile conclusione favorevole del presente procedimento di valutazione della compatibilità ambientale, tanto quanto già occorso per gli interventi proposti dalla Società Tanaro Power S.p.A. e, solo successivamente all'emissione del relativo decreto di compatibilità ambientale, per quello della Società EDISON S.p.A.

CONSIDERATO che la valutazione della compatibilità con il PAI dell'intervento di cui trattasi non è di competenza di questo Ministero, ma dell'AIPo come stabilito dal Distretto Idrografico del fiume Po con la nota prot. n. 2304 del 27/04/2017, alla quale Agenzia di conseguenza è stato richiesto anche dalla Direzione generale ABAP di esprimere il proprio formale parere in merito.

CONSIDERATO che il suddetto parere dell'AIPo allo stato attuale non è pervenuto, tuttavia dovendosi provvedere all'espressione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP alla luce di quanto sollecitato dall'Autorità competente in sede statale, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. DVA.RU.U. 10047 del 02/05/2018.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 2510 del 06/10/2017, ha, tra l'altro, comunque "... VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; ...".

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, con il parere n. 2713 del 20/04/2018, ha, tra l'altro, comunque "... VALUTATO che le Controdeduzioni del Proponente mirano a chiarire e sviluppare alcuni temi in merito alle evidenze formalizzate dal MiBACT ma non esauriscono la trattazione delle ulteriori criticità riscontrate nel corso del procedimento di VIA, sintetizzate nei seguenti punti aggiuntivi del Parere della Commissione n. 2510 del 06/10/2017: "[...] VISTI i pareri negativi già espressi dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), ai sensi del R.D. 523/1904 e di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

compatibilità con il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), con riferimento ai suddetti progetti, che prevedono interventi sulla medesima traversa, relativamente ai quali è necessario stabilire se si tratti di realizzazione di una nuova opera oppure ricostruzione di un manufatto esistente, analoghi a quelli di cui alla proposta di progetto in esame; [...] VALUTATO che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti; [...]". VALUTATO che relativamente a tali questioni il Proponente non ha saputo fornire indicazioni risolutive ...".

CONSIDERATO che quanto sopra valutato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS in merito al fatto che il progetto proposto è suscettibile di produrre interferenze e criticità a carico dei processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro in un territorio che risulta soggetto a fenomeni esondativi e di piena fluviale, come evidenziato anche da eventi recenti, non può che confermare la presunzione di una non compatibilità del terzo intervento di cui trattasi con i valori paesaggistici che il Piano paesaggistico regionale ha voluto fare salvi nella relativa prescrizione delle Norme di Attuazione sopra più volte richiamata (art. 14, co. 11), attraverso il rimando alle prescrizioni del PAI, che più in particolare attengono ai processi idraulici, idrogeologici e geomorfologici del fiume Tanaro sopra citati, che devono comunque essere salvaguardati ai fini della conseguente tutela paesaggistica del fiume stesso.

CONSIDERATO quanto previsto dal previgente Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale del Piemonte (D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015, pubblicato nel BURP n. 20 del 21/05/2015), in particolare dall'articolo 14, Sistema idrografico, delle relative Norme di Attuazione, il quale al comma 10 stabilisce quale prescrizione che "... All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione di bacino per quanto non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche attraverso la ricostituzione della continuità ambientale del fiume e il miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico, nonché essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale".

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il previgente articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale riadottato il 18/05/2015, è stato sostituito nell'approvato Piano paesaggistico regionale e nella parte relativa alle Prescrizioni indicate in quest'ultimo dal seguente comma 11: "... Art. 14. Sistema idrografico ... Prescrizioni ... [11]. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

- b. *la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale”.*

CONSIDERATO, pertanto, che la prescrizione di cui sopra, riferita al comma 11 dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione dell'approvato Piano paesaggistico regionale, non mutano la precedente impostazione nel considerare ferme le prescrizioni del PAI.

CONSIDERATO che il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio non potrebbe discostarsi dalla suddetta valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto alla prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si localizza all'interno della cosiddetta zona fluviale “interna” definita dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale e sempre in area tutelata paesaggisticamente per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che l'approvato Piano paesaggistico regionale individua ancora l'area oggetto d'intervento nell'Ambito di paesaggio n. 64, Basse Langhe, nella relativa Unità di paesaggio n. 6411 “Barbaresco e affacci sul Tanaro e sulla conca albese”, e quindi nella fascia fluviale interna e allargata (di cui al sopra citato articolo 14 delle Norme di Attuazione). La Scheda di Ambito n. 64 allegata al Piano paesaggistico regionale individua le caratteristiche naturali e le emergenze fisico-naturalistiche dell'area interessata, che è dall'AIPo definita ancora caratterizzata “da condizioni di significativa naturalità” (cfr. parere del 21/09/2016, n. 23419, p. 3, per il progetto della Società Tanaro Power S.p.A.), che pertanto deve essere comunque oggetto di conservazione e recupero per il mantenimento delle qualità paesaggistiche riconosciute dal Piano paesaggistico regionale per la relativa Unità di paesaggio (cfr. art. 11 delle Norme di Attuazione). L'intervento proposto ricade - cfr. anche la conferma di cui all'elaborato del proponente Controdeduzioni al parere n. 2510 del 06/10/2017 ..., p. 26 -, per la sponda idrografica destra, in area di core zone, e in area buffer zone del sito UNESCO de I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, la cui disciplina di gestione ed uso, cogente ed immediatamente prevalente, è stabilita dalle prescrizioni di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il progetto presentato, localizzato in un'area pianeggiante (utilizzata a fini agricoli e con scarse costruzioni) prevede nel concreto delle opere attuate la costruzione con nuova struttura della traversa del fiume Tanaro (sbarramento nuovo di tipo mobile, che sovrasterà una soglia di tipo fisso), crollata ancora nel 2002, previa la demolizione della porzione rimasta di sbarramento esistente (già sbarramento di tipo fisso), con il contestuale ripristino delle funzioni del Canale irriguo San Marzano in sponda destra e la valorizzazione del salto idraulico con l'inserimento di un impianto idroelettrico in sponda sinistra (di tipo puntuale, senza sottensione d'alveo, ad acqua fluente). L'impianto idroelettrico, realizzato per l'alloggiamento delle due turbine, è previsto quale totalmente interrato e in modo da consentire che le opere di presa e restituzione delle acque possa avvenire immediatamente a monte e a valle dello stesso suddetto nuovo sbarramento mobile/fisso. La restituzione delle acque al fiume Tanaro è previsto quindi che avvenga ai piedi dello sbarramento. E' prevista anche la realizzazione di scale per l'ittiofauna. Inoltre, si



Servizio V - “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

prevede la connessione del nuovo impianto idroelettrico alla rete ENEL attraverso un collegamento interrato, per la cui posa si prevede di utilizzare il tracciato di pista esistente (cfr. anche elaborato di progetto n. 17, dicembre 2016). Inoltre, il proponente ha previsto la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione ambientale conseguenti alla messa in esercizio dell'impianto stesso, quali il consolidamento del punto di confluenza delle acque golenali, il ripristino di una pista ciclabile, la creazione di un'area umida, la realizzazione di un sentiero naturalistico pedonale, avendo comunque evidenziato come le opere previste siano anche atte a potenziare i corridoi di connessione ecologica (cfr. Elaborato SIA3 e l'Elaborato 1 delle Controdeduzioni del gennaio 2018).

RITENUTO che il riferimento ineludibile per la valutazione del progetto di cui trattasi è l'avvenuto rispetto delle prescrizioni del vigente approvato Piano paesaggistico regionale, immediatamente prevalenti fin dalla sua adozione, tra cui quella del co. 11 (ovvero ex 10 del Piano riadottato) dell'articolo 14 delle relative Norme di Attuazione, ai sensi del quale restano ferme le prescrizioni del PAI, per il quale nella fase istruttoria del presente procedimento si è ascoltata la valutazione negativa di compatibilità dall'AIPo in occasione della riunione presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS del 16/03/2017, anche se non formalizzato con atto scritto più volte richiesto, salva una possibile diversa interpretazione dell'intervento proposto sulla traversa crollata parzialmente non come nuova costruzione, ma come opera esistente da ricostruire (cfr. in proposito anche quanto correttamente riportato nel parere n. 2713 del 20/04/2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, p. 7). Si ritiene che in ogni caso tutti gli effetti – positivi e negativi – derivanti dalla proposta progettuale siano stati valutati da questo Ministero nel corso del procedimento, ma di fatto dovendosi alla fine riscontrare una concreta possibilità che il progetto proposto sia dichiarato incompatibile con la predetta prescrizione d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dell'area tutelata per legge direttamente interferita dal progetto, così come sancita dal Piano paesaggistico regionale. Per quanto attiene alle valutazioni di merito idrauliche non si può d'altronde che rimandare ai pareri resi dalle competenti Amministrazioni pubbliche, non avendone una diretta competenza questo Ministero. Ancora, non si può considerare risolutivo della suddetta concreta possibile incompatibilità paesaggistica il fatto che il proponente abbia proposto misure compensative, in quanto è chiaro che non sono esse stesse in grado di agire sui fenomeni idraulici che vengono qui evidenziati quali elementi di valutazione da parte dell'AIPo.

ESAMINATI gli elaborati progettuali definitivi, il SIA, la Relazione paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione integrativa ed integrativa volontaria, le controdeduzioni prodotte dal proponente nel corso del procedimento.

CONSIDERATO quanto impartito dall'ex Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'ex Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione Generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, ritenuto ed esaminato; vista la prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza, ritiene che allo stato attuale degli atti disponibili non possa determinarsi la compatibilità ambientale dell'intervento proposto dalla Società San Francesco Energie s.r.l. per la Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco sul Fiume Tanaro, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN), stante la relativa non dimostrata compatibilità paesaggistica con quanto prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale >.

CONSIDERATO che la suddetta nota prot. n. 15168 del 04/06/2018 della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, con l'allegato parere tecnico istruttorio prot. n. 15165 del 04/06/2018, è stata resa pubblica il 05/06/2018 sul sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Società San Francesco Energie s.r.l. non ha presentato osservazioni a quanto alla stessa comunicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, dalla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 15168 del 04/06/2018, anche per come verificato per le vie brevi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte a cura del Responsabile del Procedimento della suddetta medesima Direzione generale.

RITENUTO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio abbia svolto i necessari atti, le pertinenti analisi e valutazioni, quali attinenti alla propria sfera di competenza, al fine di poter determinare la compatibilità ambientale del progetto proposto, anche sulla base delle informazioni pertinenti già disponibili per la stessa tipologia di opera e sullo stesso sito qui prescelto ai fini di prevenire impatti negativi del progetto proposto sull'ambito paesaggistico tutelato ed interessato dal progetto di cui trattasi, questo anche



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

21/06/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

tramite la consultazione e la richiesta di parere alle competenti Amministrazioni pubbliche, pertanto coinvolte nel presente procedimento.

EVIDENZIATO, ancora, che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, ritenuto, esaminato ed evidenziato; vista la prescrizione di cui all'articolo 14, co. 11, delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto, **la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, ritiene che allo stato attuale degli atti disponibili **non possa determinarsi la compatibilità ambientale dell'intervento proposto** dalla Società San Francesco Energie s.r.l. per la **Ricostruzione traversa del canale irriguo 'San Marzano' con valorizzazione energetica – Impianto idroelettrico Barbaresco sul Fiume Tanaro**, localizzato nei Comuni di Barbaresco, Castagnito e Neive (CN), stante la relativa non dimostrata compatibilità paesaggistica con quanto prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale.

ma Il Responsabile del Procedimento

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V – "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it